

RIVISTA DI DIRITTO DELL'IMPRESA
2/2018



Edizioni Scientifiche Italiane

Rivista di Diritto dell'Impresa

Fondata da: Franco Di Sabato

Direttore responsabile: Astolfo Di Amato

Direzione: Niccolò Abriani, Carlo Amatucci, Antonio Blandini, Astolfo Di Amato, Daniela Di Sabato, Aurelio Gentili, Vincenzo Meli, Aurelio Mirone, Giuseppe Niccolini, Andrea Paciello, Fabio Padovini, Gianmaria Palmieri, Vincenzo Ricciuto, Renato Santagata, Giuliana Scognamiglio.

Comitato di direzione: Niccolò Abriani, Antonio Blandini, Daniela Di Sabato, Vincenzo Ricciuto, Giuliana Scognamiglio.

Comitato scientifico: Maurizio Ammendola, Amedeo Bassi, Mario Campobasso, Donato Carusi, Andrea Castaldo, Paolefisio Corrias, Raffaele Di Raimo, Giuseppe Fauceglia, Carlo Ibba, Fabiana Massa, Marco Maugeri, Nicola Mazzacuva, Giovanni Perlingieri, Pietro Perlingieri, Nicola Rocco di Torrepadula, Marcella Sarale, Chiara Tenella Sillani, Francesco Tesaro.

Comitato scientifico internazionale: Josefina Boquera Materradona, Andrey Bushev, Jesús Estruch Estruch, Stefan Grundmann, François Xavier Lucas, Jonathan R. Macey, Andrés Recalde Castells, Michel Verpeaux, Nathalie Voser.

Responsabili della valutazione: Daniela Di Sabato, Renato Santagata.

Comitato di redazione: Ettore Battelli (caporedattore), Giovanni Agrusti, Carlo Bavetta, Clelia Buccico, Ciro Caccavale, Valerio Cintio, Camilla Crea, Oreste De Cicco, Annamaria Dentamaro, Alessio Di Amato, Gennaro Di Martino, Cristiana Fiengo, Sergio Locorotolo, Francesco Longobucco, Francesco Saverio Porcelli, Melania Ranieli, Gabriele Salvi, Carla Solinas.

Osservatorio delle Corti e sulle Autorità indipendenti: Adelaide Amendola, Anna Argentati, Stanislao De Matteis, Giuseppe Dongiacomo, Fabio Miccio, Loredana Nazzicone.

La *Rivista di diritto dell'impresa* subordina la pubblicazione di ogni scritto a una procedura di referaggio che garantisce l'anonimato dell'Autore e dei singoli revisori (c.d. *double blind peer-review*), nonché l'obiettività e la ponderatezza del giudizio. A tal fine la Direzione potrà avvalersi di uno o più Responsabili della valutazione, i quali disgiuntamente sottopongono il contributo ad almeno due *referee* esterni scelti tra i Professori ordinari di prima fascia, italiani e stranieri, in ragione della loro autorevolezza, della competenza specifica richiesta e dell'eventuale natura interdisciplinare del contributo. I *referee* ricevono l'elaborato da valutare senza l'indicazione dell'Autore; all'Autore non viene comunicata l'identità dei *referee*. Il giudizio motivato potrà essere positivo (pubblicabilità); positivo con riserva, ossia con l'indicazione della necessità di apportare modifiche o aggiunte (pubblicabilità condizionata); negativo (non pubblicabilità). Esso sarà trasmesso alla Direzione che, direttamente o tramite un Responsabile della valutazione, provvederà a comunicarlo all'Autore, sempre garantendo l'anonimato dei *referee*. I contributi giudicati meritevoli possono essere oggetto di pubblicazione nella Rivista in base all'insindacabile valutazione della Direzione. Qualora i *referee* esprimano un giudizio positivo con riserva, la Direzione, con la supervisione dei Responsabili della valutazione, autorizza la pubblicazione soltanto a seguito dell'adeguamento del contributo, assumendosi la responsabilità della verifica. Nell'ipotesi di valutazioni contrastanti dei *referee* sarà la Direzione a decidere circa la pubblicazione del contributo, anche affidando l'ulteriore valutazione a terzi. La Direzione può assumere la responsabilità delle pubblicazioni di studi provenienti da autori, stranieri o italiani, di consolidata esperienza e prestigio tali che la presenza del loro contributo si possa reputare di per sé ragione di lustro per la Rivista.

L'accettazione di un lavoro ai fini della pubblicazione implica il vincolo per l'Autore a non pubblicarlo altrove o a non pubblicare parti di esso in altra rivista senza il consenso scritto dell'Editore secondo le modalità concordate con l'Editore stesso.

Tutti i contributi sono pubblicati nel fascicolo secondo i criteri ANVUR.

Le medesime regole valgono anche per i *Quaderni della Rivista di diritto dell'impresa*.

Registrato presso il Tribunale di Napoli al n. 4000 del 6 marzo 1990. Responsabile: Astolfo Di Amato. Copyright by Edizioni Scientifiche Italiane - Napoli.

Periodico esonerato da B.A.M. art. 4, 1° comma. n. 6, d.P.R. 627 del 6 ottobre 1978.

Sommario

SAGGI

- 289 G. NICCOLINI, *Su due sentenze in tema di responsabilità dell'accomandatario*
- 303 E. BATTELLI, *Nuove prospettive di tutela tra enforcement privatistico e autoregolamentazione*
- 323 C. FIENGO, *Il rendiconto finanziario: una valida fonte di informazioni nella prospettiva della prognosi della crisi*
- 357 S. ADDABBO, *Destrutturazione del pegno ordinario e autotutela satisfattoria dell'interesse creditorio*
- 389 L. BALLERINI, *Corrispettivo variabile e clausola floor nei contratti del consumatore*
- 413 A. CAPASSO, *Il diritto al rendiconto nelle società di persone e la sua evoluzione giurisprudenziale*

CASI E PARERI

- 439 Corte di Cassazione, 31 agosto 2016, n. 17441, commento di A. MOSCARIELLO, *Il dovere di agire informati degli amministratori non esecutivi in rapporto alla crisi d'impresa*
- 471 Corte giust. (Grande Sezione), 20 dicembre 2017, Causa C-434/15, commento di A.R. NUCCIO *Il trasporto condiviso al vaglio della Corte di Giustizia*

OSSERVATORIO

- 487 L. SCIPIONE, *Riflessioni sulla responsabilità in materia di revisione legale dei conti. Aspetti sistematici e ricadute applicative*

Riflessioni sulla responsabilità in materia di revisione legale dei conti. Aspetti sistematici e ricadute applicative

di LUIGI SCIPIONE

SOMMARIO: 1. Note preliminari. – 2. Sulla corretta qualificazione del rapporto contrattuale fra società di revisione e società revisionata. – 3. Verso la creazione di un modello *sui generis* di responsabilità del revisore. – 4. Il sistema italiano a doppio binario di responsabilità (individuale e solidale). – 4.1. La rigida regola della solidarietà. – 4.2. La responsabilità in via eventuale e solidale delle persone fisiche che hanno svolto l'attività nell'interesse della società di revisione. – 5. Natura delle obbligazioni assunte dalla società di revisione: obbligazione di mezzi *vs* obbligazione di risultato. – 5.1. (*Segue*): i principali riflessi sul piano probatorio. – 5.2. (*Segue*): il contrasto dottrinale in materia. Un difficile tentativo di rammento. – 6. La responsabilità della società di revisione: la tesi contrattualistica. – 6.1. La responsabilità di tipo extracontrattuale. – 7. Diligenza e professionalità nella condotta del revisore. – 8. Il nesso di causalità tra condotta non negligente del revisore e danno prodotto. – 8.1. Informazione non corretta e risarcibilità del danno sofferto dai terzi. – 9. Conclusioni.

1. Il tema della responsabilità dei soggetti preposti all'espletamento dell'attività di revisione legale dei conti è stato definito il problema per eccellenza che da sempre tale istituto «ha sollecitato e ancora oggi continua a sollecitare»¹.

Il quadro normativo che regola l'attività delle società di revisione e dei revisori si è profondamente modificato negli ultimi anni. In antitesi al regime previgente, che prevedeva un doppio circuito differenziato a seconda del tipo di società, il d.lg. n. 39 del 27 gennaio 2010 (che recepisce l'ottava direttiva relativa alla “revisione legale dei conti annuali e consolidati”) ha ricompattato nell'ambito di un unico testo normativo tutte le disposizioni in

¹ COSÌ E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, Giappichelli, Torino, 2003, 2. Gli è che, il revisore è stato visto ora come il necessario portato di un libero gioco concorrenziale delle forze di mercato ora come un essenziale supporto dell'intero sistema di “*mandatory disclosure*”. La revisione legale è oggi elemento fondante del sistema di governo d'impresa (“corporate governance”). Secondo i sostenitori della “teoria dell'agenzia” i revisori esprimono l'esigenza di minimizzare i costi di monitoraggio dei soci verso i propri amministratori, poiché il controllo individuale sarebbe ben più costoso; e tuttavia ciò non sembra spiegare a sufficienza l'obbligo di pubblicità dell'informazione societaria né il compito quasi “notarile” di attestazione (si pensi alla vecchia terminologia della “certificazione”) di veridicità della informazione contabile.

materia di revisione legale, prima distribuite tra codice civile e leggi speciali, individuando un nucleo di disposizioni comuni applicabili con l'unica peculiarità rappresentata dalle ulteriori disposizioni dedicate agli "enti di interesse pubblico".

Il pregio di tale intervento disciplinare si coglie, dunque, nella volontà di razionalizzare e semplificare una disciplina fino a quel momento frammentata e confusa, nonché di fornire un linguaggio e dei principi allineati a quelli vigenti nella maggior parte degli altri ordinamenti stranieri.

Limitatamente al perimetro di indagine qui preso in considerazione, rileva l'art. 15 che, tuttavia, ha solo in parte e con scadente tecnica normativa, modificato il regime di responsabilità del revisore legale dei conti².

In tema di responsabilità la scelta legislativa, dettata anche dall'assenza nella direttiva 2006/43/Ce di previsioni dedicate a tale profilo, è stata quella di riproporre, per grandi linee, lo schema già in voga, basato sul regime di solidarietà tra revisori ed amministratori della società oggetto di revisione. Tale impostazione è stata poi confermata anche nei rapporti intercorrenti tra la società di revisione rispetto ai dipendenti e a colui che sia stato individuato come responsabile dell'incarico.

In un ambito in cui si registra una sempre più incalzante propensione a svalutare le differenze tra responsabilità contrattuale, legale ed extracontrattuale, trova significativa e autorevole conferma la tendenza a ricostruire in chiave unitaria le varie ipotesi di responsabilità dei revisori, in considerazione della loro riconducibilità alla violazione di preesistenti obbligazioni.

Trattandosi di inosservanza dei doveri propri del revisore, in quanto tali rilevanti in primo luogo nei confronti della società revisionata, il dilemma diviene sostanzialmente quello di giustificare quelle situazioni in cui si vuole, in presenza di determinate circostanze, tutelare anche i soci ed i terzi.

Dando conto sia del quadro normativo vigente ante riforma 2010 che di quello successivo, l'indagine ruota principalmente intorno ad alcuni nodi problematici: 1) gli effettivi rapporti tra inadempimento e disciplina della responsabilità del revisore; 2) la prospettiva di limitare la suddetta responsabilità risarcitoria, attraverso soluzioni che eliminino il rigore della solidarietà (quando dolo non sussiste)³; 3) una distinta analisi delle conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento del revisore, a seconda che venga danneggiato il patrimonio sociale, ovvero quello dei singoli soci ed eventualmente dei terzi; 4) gli effetti, in termini di disciplina applicabile, derivanti da una supposta estensione del regime della responsabilità contrattuale ad altre tipologie di interessi (*rectius*, posizioni) protette.

La specificità del tema qui trattato pone, tuttavia, l'esigenza di illustrare preliminarmente alcuni profili riguardanti: *i*) la qualificazione giuridica del contratto di revisione, e *ii*) la natura della relativa prestazione (se riconducibile, cioè, ad un'obbligazione di mezzi o di risultato). Questioni, invero, ampiamente dibattute sia in dottrina che in giurisprudenza, la cui soluzione,

² Cfr. E. TONELLI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione legale*, in *La crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive*, a cura di V. Santoro, I, Giuffrè, Milano, 2013, 129 s.

³ In questi termini C. AMATUCCI, *La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica legislativa italiana*, in *Giur. comm.*, 2012, 6, I, 864.

in un senso piuttosto che in altro, non risulta affatto marginale quanto al tema *ivi* svolto.

2. Il contenuto dell'attività del revisore è ora condensato nell'art. 14 del d.lg. 39/2010, il quale, con esclusivo riguardo alle sole funzioni strettamente legate alla revisione legale dei conti, individua i compiti del revisore: *i*) nell'espressione, in apposita relazione, di un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato (se redatto) e *ii*) nella verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili⁴.

L'obbligo di svolgere l'attività di revisione nasce dalla stipulazione di un contratto tra una società specializzata ed un mandante, generalmente lo stesso ente oggetto della verifica contabile o patrimoniale, ma anche altro soggetto interessato allo svolgimento della revisione (è il caso, ad esempio, dell'acquirente che commissiona la *due diligence* della società oggetto della cessione)⁵.

⁴ Tanto precisato, vale la pena ricordare che la dottrina ha fatto spesso ricorso ad una duplice distinzione evidenziando come tale attività possa essere "obbligatoria", con riferimento alle società quotate, oppure "volontaria", allorché sia richiesta dalle società interessate tanto ad uso interno, per verificare la corretta redazione del bilancio e contabilizzazione dei fatti gestionali, quanto ad uso esterno, per rafforzare l'affidamento dei terzi sullo stato di salute della società. Cfr. G. MINERVINI, *L'istituzione del controllo pubblico sulle società per azioni. Prime valutazioni*, in *Giur. comm.*, 1974, 2, I, 549; G.E. COLOMBO *La disciplina italiana della revisione*, in *Riv. dott. comm.*, 1977, 6; M. SANTARONI, *La responsabilità del revisore*, Giuffrè, Milano, 1984, 12 ss.; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, Giuffrè, Milano, 1985, 5 ss.; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, Giuffrè, Milano, 1985, 134 ss.; G. CASTELLANO *I controlli esterni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Utet, Torino, 1988, 372; M. CERA, *Quotazione di nuove società e tutela del pubblico investitore: il ruolo della società di revisione*, in *An. giur. eco.*, 2002, 202; G. PARTESOTTI, *Società di revisione*, in *EG-Treccani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1993, 344 s.; S. FORTUNATO, *Sub art. 2409-ter*, in *Società di capitali*, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, II, Jovene, Napoli, 2004, 817 s.; R. CALDARONE e G. TUCCI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione e certificazione del bilancio: prime pronunce della giurisprudenza e tendenze evolutive*, in *Giur. comm.*, 1995, I, 295; M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, Giappichelli, Torino, 2005, 51. A tale distinzione si sovrappone quella tra revisione avente funzione "certificativa", in quanto appunto destinata per legge o per volontà del committente a permettere la conoscenza dei terzi sulla situazione patrimoniale e gestionale della società interessata, e revisione priva di connotazioni "certificative", in quanto operata ad uso meramente interno. Per tutti, cfr. M. CONTE, *Responsabilità della società di revisione in caso di revisione volontaria nell'ambito di una due diligence*, in *Giur. comm.*, 2000, 445 s.

⁵ Sul dibattito in tema di qualificazione giuridica del contratto di revisione, cfr. C. BAUCO, *Sub art. 2 d.lg. 27 gennaio 2010*, n. 39, in *Nuove leggi civ.*, 2011, 108; M. BUSSOLETTI *Le società di revisione*, cit., 305 ss.; Id., voce *Società di revisione*, in *Enc. Dir.*, XLII, Giuffrè, Milano, 1990, 1089; P. VALENSISE, *Sub artt. 161-164 d.lg. 58/1998*, in *Il Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, Commentario al d.lg. 24 febbraio 1998 n. 58*, a cura di C. Rabitti Bedogni, Giuffrè, Milano, 1998, 891; P. BALZARINI, *Sub art. 159*, in *La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della finanza. D.lg. 24 febbraio 1998, n. 58*, Commentario a cura di P.G. Marchetti e L.A. Bianchi, tomo II, Giuffrè, Milano, 1999, 1870; S. FORTUNATO, *Sub art. 2409-sexies*, in *Società di capitali*, cit., 847; C. SASSO, *Sub art. 2409-sexies*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, II, Ce-

Non poche sono le posizioni discordanti che si registrano in dottrina in merito alla qualificazione del contratto stipulato; da taluni definibile come semplice mandato (artt. 1703 ss. c.c.)⁶, da altri come appalto di servizi (artt. 1655 ss. c.c.), allorché la compagine sociale sia formata anche da soci capitalisti che organizzano il lavoro altrui⁷, oppure, più specificamente come contratto d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 ss. c.c., in conformità all'opinione prevalente per la quale la prestazione che ne forma oggetto (ove la società incaricata abbia come soci solo professionisti che svolgono il loro lavoro nella società)⁸ sia da ricondurre ad un'attività intellettuale⁹. Senza tralasciare di segnalare anche la tesi di chi sostiene che «il rapporto contrattuale fra le parti costituisce un contratto tipico a sé stante, che si può – appunto – denominare “contratto di revisione”», di conseguenza soggetto alla disciplina speciale non derogabile¹⁰.

dam, Padova, 2005, 1097; M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 190 ss.; V. SALAFIA, *Alcune questioni in materia di revisione contabile istituita volontariamente, nello stesso senso*, in *Società*, 1998, 1184.

⁶ In particolare, per un'esclusione dell'ipotesi del mandato cfr. M. CONTE, *op. cit.*, 437; cui *adde* E. TONELLI, *op. cit.*, 151, secondo il quale a differenza del mandatario, che agisce nell'interesse (e, se vi è procura, anche in nome) della parte, ma sempre nei confronti dei terzi, la società di revisione esplica la propria funzione non solo nell'interesse ma anche in confronto della parte che ha conferito l'incarico, senza entrare in contatto con i terzi.

⁷ In questi termini v. P. MONTALENTI, *La società quotata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. COTTINO, IV, Cedam, Padova, 2004, 314 s. In senso conf. G. PARTESOTTI, *La società semplice iscritta nel registro delle imprese (contributo allo studio della società di revisione nel d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136)*, in *Giur. comm.*, 1978, I, 32; M. LIBONATI, *La revisione volontaria: effetti*, in *Giur. comm.*, 1979, I, 624; R. NOBILI, *La responsabilità del certificatore nel sistema giuridico italiano*, in AA.Vv., *Aspetti giuridici della certificazione di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1977, 43; in giurisprudenza si segnalano App. Milano, 22 febbraio 1985, in *Fall.*, 1985, 1053; Trib. Roma, 26 febbraio 1985, in *Fall.*, 1986, 446; Cass., 14 aprile 1992, n. 4550, in *Fall.*, 1992, 791.

⁸ Così F. BONELLI, *Responsabilità della società di revisione per errori nella valutazione di azienda*, in *Giur. comm.*, 1983, 1, 224.

⁹ È questa l'opinione espressa dal Trib. Torino, 18 settembre 1993, in *Società*, 1994, 1, 87 (e in *Giur. comm.*, 1994, II, 272; nonché in *Giur. it.*, 1994, II, 673, con commento di M. SANTARONI, *In tema di negligenza del revisore*) e, tra l'altro, già precisata anche dalla CONSOB, *Relazione per l'anno 1990*, in *Riv. soc.*, ove si legge che «il contratto di revisione, pur in assenza di specifica menzione al riguardo nel d.P.R. n. 136/75, trova disciplina, oltre che in tale decreto, che assolve la funzione di disciplina speciale, nella disciplina generale relativa alle professioni intellettuali». In senso conf. v., tra gli altri, M. CONTE, *op. cit.*, 457 ss.; V. SALAFIA, *Alcune questioni in materia di revisione contabile istituita volontariamente, nello stesso senso*, cit., 1171 ss.; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., 117, che ricorda come, in altri ordinamenti, nella specie quello francese che non conosce il contratto d'opera intellettuale, l'incarico sia ricondotto entro lo schema negoziale del mandato.

¹⁰ Così V. SANGIOVANNI, *La responsabilità della società di revisione*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, 703, per il quale, «[d]i volta in volta, potrebbero poi trovare applicazione per via analogica le disposizioni dettate per altri tipi contrattuali quando non vi sia una norma specifica nel contesto della revisione». In senso conf. già M. CERA, *Revisione contabile e certificazione del bilancio*, in *Diritto commerciale e industriale*, a cura di U. Carnevali, collana *Diz. dir. priv.* promossa da N. Irti, Giuffrè, Milano, 1981, 767 ss.; A. Rossi, *Re-*

L'orientamento maggioritario ritiene che si possa accostare all'attività di revisione, che non può ridursi alla meccanica ed impersonale applicazione di criteri contabili, la disciplina per le prestazioni d'opera intellettuale, nella misura in cui quest'ultima è compatibile con l'organizzazione societaria per mezzo della quale la suddetta attività viene svolta¹¹.

Limitandosi all'ipotesi in cui il contratto intercorra con una società di revisione, altra dottrina individua nell'appalto di servizi o sin'anche nella qualificazione autonoma del suddetto rapporto soluzioni che si discostano dalle altre, in considerazione del fatto che «la prestazione intellettuale costituisce il frammento di un'attività complessiva, e si incasella in un più ampio servizio, svolto da un'organizzazione che ha i caratteri dell'impresa ausiliaria»¹².

Al di là del fatto che si tratti di revisione obbligatoria o facoltativa, non è in dubbio che fra il revisore e la società revisionata intercorra un contratto, secondo la definizione che ne dà l'art. 1321 c.c.: «l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale». Tant'è che oggi la legge parla espressamente di «contratto» laddove attribuisce al revisore o alla società di revisione il diritto di dimettersi dall'incarico (art. 13, comma 4, d.lg. 39/2010).

3. L'introduzione di un modello di responsabilità limitata per i revisori non è avvenuta neanche in occasione del varo del citato d.lg. 39/2010, che ha modificando solo marginalmente la disciplina in questione, nonostante le istanze internazionali¹³ e quelle contenute nella raccomandazione della Commissione europea¹⁴ si esprimessero a favore dell'introduzione di un tetto massimo (*liability cap*).

visione contabile e certificazione obbligatoria, cit., 209; Id., *Spunti sulla nuova disciplina della revisione contabile*, in *Società*, 1999, 1043; R. CLARIZIA, *L'attività di revisione e certificazione: aspetti giuridici*, Milano 1978, 53; F. GALGANO, *Le società di persone*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, diretto da G. Cicu e F. Messineo, Giuffrè, Milano, 1972, 25 ss.

¹¹ Non sembra del tutto corretto, infatti, sostenere che la natura intellettuale della prestazione possa essere esclusa per il sol fatto che se ne preveda obbligatoriamente l'esercizio in forma societaria, dal momento che il legislatore espressamente contempla la società tra professionisti quale possibile schema per l'esercizio in forma societaria di un'attività professionale. In questo senso v. App. Milano, 7 luglio 1998, in *Società*, 1998, 1171; già Trib. Milano, 18 giugno 1992. *Contra* E. TONELLI, *op. cit.*, 155, secondo il quale «non si può addurre il riferimento alla diligenza contenuto nell'art. 2407 c.c., giacché quella norma, oltretutto non più richiamata dall'odierna previsione dell'art. 15 d.lg. 39/2010, allude alla diligenza «richiesta dalla natura dell'incarico», e non già alla diligenza richiesta nell'adempimento di obbligazioni inerenti ad un'attività professionale (art. 1176, comma 2, c.c.)».

¹² *Ibidem*.

¹³ In alcuni Stati membri dell'Ue (Germania, Austria e Belgio su tutti) la responsabilità dei revisori è stata limitata con l'introduzione di un tetto massimo (*liability cap*), mentre nel nostro ordinamento i revisori rispondono per intero del danno. In particolare, per interessanti spunti di confronto con il modello tedesco v. P. KINDLER, *La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale: un confronto tra le discipline italiana e tedesca*, in *Riv. soc.*, 2016, 1124 ss.

¹⁴ Il tema della responsabilità è stato oggetto della raccomandazione della Commissione del 5 giugno 2008 relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile. Eppure, analizzando i lavori prepa-

In particolare, il primo comma dell'art. 15 non recepisce il meccanismo di responsabilità parziale, ma ribadisce il principio della responsabilità solidale del revisore con gli amministratori, nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei soci della stessa e dei soggetti terzi che abbiano instaurato rapporti con la società revisionata.

Viene poi specificato che tale responsabilità solidale può essere graduata in relazione al contributo effettivo che la condotta di ciascuno ha arrecato in termini di danno, ma con rilevanza esclusivamente nei rapporti interni tra debitori solidali.

Il secondo comma dell'art. 15 prevede un regime che può definirsi intermedio. Analogamente a quanto stabilito dai previgenti artt. 2409-*sexies*, comma 2, c.c. e 164, comma 2, t.u.f.¹⁵, tale disposizione introduce la responsabilità parziaria nei soli rapporti interni tra debitori solidali¹⁶, confor-

ratori, non si può mancare di notare come in alcune bozze del decreto si fosse tentato di configurare un meccanismo di responsabilità parziaria. Era possibile, in astratto, seguire due strade: indicare un limite (fisso o variabile) di responsabilità o prevedere, addirittura, l'eliminazione del vincolo di solidarietà tra revisore e amministratori della società oggetto di revisione. Sebbene sull'argomento si tornerà più avanti, si rimanda, per un primo commento, ai contributi di P. GIUDICI, *La responsabilità civile del revisore legale*, in *Società*, 2011, 1, 35; E. TONELLI, *op. cit.*, 142; M. RONDINELLI, *Per un ripensamento della responsabilità civile dei revisori*, in *Giur. comm.*, 2010, I, 626 ss.; N. DE LUCA, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Note introduttive*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2011, 90 ss.; R. LUGANO e M. NESSI, *La nuova disciplina della revisione legale prevista dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39*, in *Riv. dott. comm.*, 2010, 325 ss. Sempre su questi aspetti, si segnala, altresì, l'avvio, da parte della Commissione europea, di una consultazione pubblica mediante la pubblicazione, in data 13 ottobre 2010, del Libro verde "La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi" (in proposito v. G. STRAMPELLI, *La revisione contabile nell'Ue: i risultati della consultazione della Commissione sul Libro Verde del 2010*, in *Riv. soc.*, 2011, 432 ss.). Si tenga presente, altresì, che più di recente il legislatore europeo ha attuato una profonda riforma della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati attraverso l'adozione di due importanti atti: una nuova direttiva (2014/56/UE del 16 aprile 2014) che modifica la precedente dir. 2006/43/CE e che contiene una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili; un regolamento (n. 537/14) che prevede ulteriori e più stringenti regole applicabili unicamente alla revisione dei bilanci degli enti di interesse pubblico.

¹⁵ In quest'ambito, la scelta operata dal legislatore – e da taluni ritenuta discutibile – era stata quella di uniformare le regole applicabili al collegio sindacale a quelle del revisore. Stabilendo che i soggetti incaricati della revisione dovevano «adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico», si abbandonava il precedente richiamo alla «diligenza del mandatario». Si noti infatti che, mentre l'art. 2409-*sexies*, comma 2, c.c. prevedeva che «nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima», nell'art. 164, comma 2, t.u.f. si affermava che «i responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati».

¹⁶ Va subito osservato che non si tratta, tuttavia, di un orientamento irrispettoso della volontà del legislatore europeo, di cui, anzi, deve ritenersi puntuale attuazione (per l'espressa segnalazione del legislatore italiano), poiché l'art. 30 della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri la previsione di «sanzioni effettive proporzionate e dissuasive nei confronti dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, qualora le revisioni

memente al combinato disposto degli artt. 1298 e 2055 c.c. La norma disciplina la responsabilità dei soggetti che hanno effettuato il controllo dei conti e del responsabile della revisione nei confronti della società che ha conferito l'incarico e verso i terzi, considerandoli responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

Il punto dolente è che le disposizioni ora richiamate presuppongono un'eguaglianza sostanziale dei condebitori, distinguendoli soltanto sulla base del diverso contributo dato alla causazione del danno¹⁷. Al limite si potrebbe sostenere che la riforma del 2010 abbia introdotto un'ipotesi di responsabilità proporzionale, che tuttavia non esclude quella solidale bensì l'affianca¹⁸.

Nel sistema previgente l'art. 164, comma 2, t.u.f. – che oltretutto, nella versione originaria, richiamava la sola disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2407 c.c. – generava già di per sé una limitazione di responsabilità ritenuta coerente col sistema¹⁹.

In primo luogo, il rinvio al terzo comma di tale articolo (azioni sociali, di massa e dei terzi) consentiva di estendere anche al revisore le disposizioni procedurali sulla responsabilità degli amministratori verso la società e verso i creditori sociali, verso i singoli soci e i terzi nei limiti della loro compatibilità.

In secondo luogo, tale richiamo rilevava per la responsabilità verso i terzi, ove il confine tra l'area di risarcibilità e non risarcibilità del danno sta nella sussistenza di un pregiudizio diretto nel patrimonio del socio o del terzo che non sia il riflesso del danno subito dalla società.

In terzo luogo, il rinvio consentiva di limitare il rischio di generare una responsabilità esterna dai confini indeterminati.

legali dei conti non siano effettuate conformemente alle disposizioni di applicazione della presente direttiva».

¹⁷ In merito cfr. G. PRESTI, *La responsabilità del revisore*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2007, 1, I, 168; A. CALVO e F. RITROVATO, *Il controllo legale dei conti: la figura del revisore contabile alla luce della riforma societaria*, in *Società*, 2007, 1318.

¹⁸ Cfr. G.E. COLOMBO, *La revisione contabile*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber Amicorum Antonio Piras*, Giappichelli, Torino, 2010, 533; V. SANGIOVANNI, *La responsabilità della società di revisione*, cit., 702 s.

¹⁹ Il dato normativo previgente palesava chiaramente l'intenzione del legislatore di non estendere anche ai revisori il regime di responsabilità solidale previsto, ai sensi del comma 2 dell'art. 2407 c.c., per sindaci ed amministratori. Tale interpretazione sembrava peraltro confermata dalla teorica del "contratto sociale", assunto l'affidamento riposto da parte degli investitori nello status professionale del revisore (v. *infra* § 6). Quanto alla responsabilità verso i soci e i terzi, il riferimento all'art. 2407 c.c., che a sua volta chiama(va) in causa espressamente l'art. 2395 c.c., faceva pensare tuttavia ad una sovrapposizione del tipo di responsabilità, sulla falsariga di quella degli amministratori che viene, per opinione largamente maggioritaria, considerata extracontrattuale. Va nondimeno segnalato che numerosi commentatori avevano sminuito l'importanza di tale distinzione alla luce del regime positivo in termini di prescrizione dell'azione (quinquennale) e di quello operativo in merito alla disciplina dell'art. 1225 c.c. e dell'assetto probatorio. Quantunque i termini di prescrizione dell'azione fossero i medesimi, la questione si riproponeva nel momento dell'instaurazione della controversia (*editio actionis*), in tema di onere della prova e di prospettazione del danno patrimoniale risarcibile. In merito cfr. la diversa interpretazione proposta da G. FACCI, *Il danno da informazione finanziaria inesatta*, Zanichelli, Bologna, 2009, 270, ove numerosi riferimenti bibliografici (nt. 43), e E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 26 ss.

4. Nel quadro disciplinare vigente la scomparsa di tale *relatio* non è affatto priva di conseguenze²⁰, sia di ordine sistematico che di ordine pratico²¹, a meno di non voler ritenere che a tale lacuna possa sopperirsi operando sul piano interpretativo attraverso l'applicazione delle suddette norme per analogia²².

Dovendosi «tener conto del diverso ruolo istituzionalmente svolto dall'amministratore – che gestisce e che se sbaglia o se è disonesto direttamente arreca un danno alla società e/o ai terzi – e dal vigilante che per negligenza non ha impedito il danno»²³, non vi è da sorprendersi, pertanto, se in dottrina più di qualche dubbio è stato sollevato sulla possibilità di far discendere dall'uso della locuzione «rapporti interni» una responsabilità proporzionale o «proporzionata»²⁴. Quest'ultima, infatti, limiterebbe il coinvolgimento del revisore ad una percentuale della colpa totale dei vari soggetti che

²⁰ Sugli effetti della scomparsa dei rinvii all'art. 2407 c.c., si vedano, tra gli altri, P. GIUDICI, *La responsabilità civile del revisore legale*, cit., 37 s.; E. TONELLI, *op. cit.*, 136 ss.; M. BUSOLETTI, *Bilancio e revisione contabile*, cit., 1164, il quale rileva che «la mancata *relatio* al 2407 potrebbe aver determinato l'uscita della disciplina della responsabilità del revisore dal circuito delle responsabilità sociali». Come sottolinea, al riguardo, C. AMATUCCI, *op. cit.*, 872, «[i]l problema non si pone fino a quando il curatore esercita l'azione sociale di responsabilità. Quando invece questa è transatta o la società vi ha rinunciato o, ancora, si è prescritta, ai creditori sociali non resterà che l'azione individuale ex art. 2395 c.c. spettante ai singoli soci e ai terzi per il danno direttamente arrecato al loro patrimonio».

²¹ In giurisprudenza si è talora affermato che diversi atteggiamenti d'inosservanza di norme di comportamento professionale, quale quelle rivolte ad amministratori e sindaci di società di capitali, possano determinare il simultaneo concorso delle due fattispecie di responsabilità (Cass., 10 settembre 2007, n. 18939 e Cass., 11410/2007). In altri casi, invece, la solidarietà passiva, prevista a favore del danneggiato, postula l'unicità del danno configurabile e va pertanto esclusa se le condotte realizzate da più soggetti hanno leso separatamente interessi diversi del danneggiato. Vi sono poi ulteriori fattispecie in cui la solidarietà passiva, prevista a favore del danneggiato, postula l'unicità del danno configurabile (Cass., 18 luglio 2002, n. 10403, cit.) e va pertanto esclusa se le condotte realizzate da più soggetti hanno leso separatamente interessi diversi del danneggiato.

²² L'esistenza di «frontiere mobili» di tutela fa sì che, nelle moderne realtà post-industriali, i modelli di responsabilità si orientino sempre più verso criteri oggettivi di imputazione. Come sottolinea A. DI MAJO, *La responsabilità contrattuale*, Giappichelli, Torino, 1997, 88, «[l']applicazione di regole contrattuali o extracontrattuali di responsabilità corre lungo un confine mobile. A seconda delle esigenze si assiste allo «straripamento» di regole contrattuali di tutela in settori che hanno riguardo ad interessi che non possono qualificarsi *stricto sensu* contrattuali o viceversa. Il che potrebbe dimostrare come, sovente, almeno per talune categorie di interessi, le «fonti» possano essere quasi fungibili. Potrebbe allora raccomandarsi che le diverse discipline abbiano ad avvicinarsi, per rendere meno vistoso l'effetto di «straripamento» dell'una (disciplina) verso l'altra». Per ulteriori riflessioni sull'argomento cfr. G. DOMENICHINI, *Il collegio sindacale nelle società per azioni*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, XVI, Utet, Torino, 1985, 581 ss.; F. CHIOMENTI, *La solidarietà «dimezzata» (dalla Cassazione) dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni dannose di questi*, in *Riv. dir. com.*, 1981, 1, II, 229 ss.

²³ Così C. AMATUCCI, *op. cit.*, 876.

²⁴ Negli USA il legislatore americano ha per primo avviato il processo di rinuncia alla «*joint and several liability*», optando per il modello della «*proportionate liability*», in base al quale, tenendosi conto dell'effettivo contributo causale al danno, ognuno risponde solo per il suo comportamento.

hanno contribuito a causare il danno, tenuto conto della condotta di ciascuno, nonché della natura e dell'estensione del nesso di causalità tra la condotta individuale ed il danno stesso. La regola della solidarietà impone, invece, una responsabilità illimitata della società di revisione chiamata a farsi carico anche della quota imputabile ad uno dei responsabili allorquando costui risulti insolvente²⁵.

Ne consegue, secondo tale esegesi, che l'art. 15 abbia ampliato, e non di poco, l'ambito della responsabilità. Difatti, oltre a rendere la società di revisione responsabile per i fatti e le omissioni degli amministratori, tale norma ne accentua la responsabilità per effetto della combinazione che ha luogo tra responsabilità solidale e responsabilità illimitata.

Gli è che, il principio di responsabilità proporzionata, che si è cercato di introdurre attraverso l'art. 15 del d.lg. 39/2010, presenta criticità non trascurabili, relative soprattutto alla confusione che inevitabilmente si innesca tra rapporti interni e rapporti esterni²⁶.

La "vischiosità" che si accompagna ad una simile impostazione sembra accentuarsi a fronte dell'incompatibilità di un tale meccanismo con l'affermazione di un regime di responsabilità fondato sull'imputazione colposa e non oggettiva. Ration per cui pare più appropriato ritenere che, in concreto, «[i]l revisore risponderà sempre e comunque e per intero nei confronti dei danneggiati, a prescindere dal grado di compartecipazione alla produzione del danno, ed in considerazione della sua maggiore solvibilità rispetto agli altri condebitori solidali»²⁷.

²⁵ Regola che C. AMATUCCI, *op. cit.*, 875, non ha esitato a definire "superflua", «posto che l'art. 1298 c.c. prevede la divisione tra i debitori solidali; ma che potrebbe trovare spiegazione nella volontà di ribadire un principio non presente in altri ordinamenti, come quello americano». In senso conforme cfr., pure, P. GIUDICI, *La responsabilità civile del revisore legale*, cit., 35; M. SPIOTTA, *La responsabilità civile del revisore legale in base all'art. 15 del d.lg. 39/2010*, in *Giur. comm.*, 2012, 5, I, 699 s.

²⁶ Come rileva M. BUSSOLETTI, *Bilancio e revisione contabile*, cit., 1149, mentre, infatti, nei primi «non vi è alcun dubbio circa l'opportunità di attribuire rilevanza alla minore gravità dell'apporto causale di chi certifica positivamente un bilancio falso, rispetto alla condotta degli amministratori che hanno predisposto il bilancio stesso», nei rapporti esterni sembra preferibile adottare una diversa impostazione per la quale: «nei confronti dei terzi, indotti a prestare fiducia ad una società nel mercato finanziario in virtù della valutazione positiva fornita dal revisore contabile, la responsabilità degli amministratori che hanno predisposto un bilancio falso e quella dei revisori che hanno "garantito" la veridicità di tale rappresentazione nei confronti del "mercato" potrebbe e dovrebbe considerarsi equivalente». Detto in termini più espliciti, «mentre la responsabilità solidale consente di distinguere la responsabilità interna da quella esterna, la responsabilità proporzionata reca con sé il difetto di equiparare due diverse prospettive».

²⁷ Così M. DE NADAI, *La «nuova» responsabilità dei revisori legali dei conti: criticità e disarmonie normative*, in *Banca, impr. soc.*, 2011, 3, 415. Nel tentativo di fornire una possibile soluzione al problema qui posto, l'A. osserva che l'applicazione di regimi differenziati a classi di fattispecie predeterminate, consentirebbe di parametrare il regime di responsabilità solidale all'effettivo contributo causale. Pare fuor di dubbio infatti che, in assenza di qualsiasi elemento di temperamento, si possa facilmente incorrere nel rischio «di alimentare un sistema contraddittorio e schizofrenico, nel quale, da una parte, si afferma il principio della responsabilità colposa e non oggettiva, e dall'altro lato, attraverso il meccanismo solidaristico, si annulla ogni tipo di graduazione di responsabilità in ragione del diverso contributo al danno cagionato» (*ivi* 417).

Il modello di responsabilità sopra delineato, inoltre, induce ad escludere l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. nel caso di concorso tra il revisore e gli amministratori della società valutata²⁸. La dottrina prevalente pone in dubbio l'applicabilità di tale norma (che prevede, in caso di concorso del fatto colposo del creditore, un regime attenuato di responsabilità «secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate») alla fattispecie in esame, in considerazione di taluni rilievi: tra questi, spicca la circostanza per cui gli amministratori, in quanto terzi rispetto alla società revisionata (alla stessa stregua dei revisori), rispondono per un autonomo titolo, a nulla rilevando la circostanza per cui essi sono organi della revisionata stessa²⁹.

Resta fermo, pertanto, il principio per cui la responsabilità del revisore è diretta nei confronti della società, dei soci e dei terzi per fatti propri e non solamente consequenziale a quella degli amministratori per i fatti e le omissioni di questi³⁰.

Come è stato osservato, infatti, «se sussiste un'obbligazione negoziale o un obbligo legale di sorveglianza, il fatto del sorvegliato non può acquistare rilievo a favore del sorvegliante ai fini della diminuzione del risarcimento del danno»³¹. Ne discende che se il sorvegliato cagiona (col concorso o no di terzi) pregiudizio a sé medesimo, «questo è proprio ciò che il sorvegliante era tenuto ad evitare: il verificarsi della lesione dannosa realizza quindi la fattispecie della violazione dell'obbligo di sorveglianza. Conseguentemente, l'obbligato è tenuto all'integrale risarcimento del danno e gli è consentito di liberarsi dalla sua responsabilità solo in quanto riesca a dimostrare che il fatto non è a lui imputabile per non averlo potuto impedire»³².

In passato, si è sempre negato che all'art. 2407 c.c. potesse attribuirsi una simile funzione istitutiva di responsabilità e si è contestato decisamente quell'unica opinione contraria che a detta norma intendeva, per l'appunto, imputare il senso di un espresso superamento in forza di legge del principio di relatività del contratto di revisione³³.

Il che sembra coerente con il rilievo per il quale la società di revisione e gli amministratori della società revisionata rispondano di distinti ed autonomi inadempimenti risultando entrambi responsabili del danno arrecato alla

²⁸ A tal proposito cfr. D. CASADEI, *La responsabilità della società di revisione*, Giuffrè, Milano, 2000, 112.

²⁹ Su questi aspetti cfr. M. FRANZONI, *Responsabilità delle società di revisione*, in *Danno resp.*, 2002, 12.

³⁰ Cfr. G. PRESTI, *op. cit.*, 162. Si pensi, in particolare, al danno subito dai terzi per aver fatto affidamento sul giudizio espresso dal revisore sui bilanci.

³¹ Così C.M. BIANCA, *Inadempimento delle obbligazioni*, in *Commentario codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, IV, Zanichelli, Bologna-Roma, 1979, 420; cui adde A. CAVALIERE, *La nuova revisione legale dei conti*, Maggioli Editore, Milano, 2010, 101.

³² Così ancora C.M. BIANCA, *Ibidem*. A favore dell'applicabilità dell'art. 1227 c.c. si schiera C. CARNEVALI, *La responsabilità degli accountants e degli auditors*, in AA.VV., *Aspetti giuridici della certificazione del bilancio*, Longanesi, Milano, 1977, 26 ss.

³³ È di questo avviso E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 9.

società committente, sebbene a diverso titolo e «in relazione al danno da ciascuno di essi arrecato»³⁴.

4.1. La rigida regola della solidarietà – che mette sullo stesso piano coloro che hanno determinato il danno e coloro che avrebbero dovuto impedirlo e che espone i secondi (sindaci e revisori) al risarcimento dell'intero pregiudizio – impone di formulare qualche ulteriore considerazione al riguardo.

A rigor di logica, è coerente attribuire rilievo alla specifica funzione di sorveglianza che la società di revisione è chiamata ad espletare, qualora si condivida l'idea che riconduce la responsabilità in oggetto allo schema della cosiddetta "causalità efficiente".

La dottrina dominante non dubita sull'applicazione di siffatta tesi, con la conseguenza che, pur riconoscendosi la condotta colposa degli amministratori, non pare esservi altra strada se non quella di addossare in capo ai revisori l'intera mole del risarcimento³⁵. Altri, come si è detto sopra, propendono per l'applicabilità del regime di responsabilità solidale tra amministratori e revisori, in base al disposto dell'art. 2055 c.c., anche se tale responsabilità si manifesta solo qualora la società di revisione non abbia cercato di evitare il danno attraverso anche l'utilizzo dei limitati poteri che ha a disposizione (denuncia al collegio sindacale, non certificazione del bilancio)³⁶.

Per uscire incolumi da questa *empasse*, come è stato già sostenuto in passato, si rivela più sensato circoscrivere, attraverso un sistema di *proportionate liability*, l'area della responsabilità entro limiti ragionevoli. Sotteso a tale

³⁴ Così M. NUZZO, *Commentario art. 164 t.u.f.*, in *Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, a cura di G. Alpa e F. Capriglione, II, Cedam, Padova, 1998, 1509.

³⁵ Ad ogni buon conto, secondo C. AMATUCCI, *op. cit.*, 876, è da escludere che si possa giungere a legittimare una rivalsa dei vigilanti verso gli amministratori «per l'intero importo da essi sborsato». Resta comunque impregiudicata la diversa natura della responsabilità della società di revisione, *per culpa in vigilando*, «rispetto all'autore dell'illecito che, pertanto, non dovrebbe poter agire in rivalsa (neppure nell'ipotesi che l'intero danno si sarebbe evitato con l'intervento del revisore)». Con ciò l'A. intende sostenere che «[d]al momento che una quota di danno imputabile ai soli revisori non ricorre quasi mai, la previsione nella novella di una responsabilità parziaria tra debitori solidali – aventi, giova rimarlo, un ben diverso ruolo nella causazione del danno – non può, dunque, che funzionare come una rivalsa "a senso unico"». Nello stesso senso cfr. G. CAVALLI, *I sindaci*, in *Trattato delle società per azioni*, cit., 178.

³⁶ Per M.V. COZZI, *Tutela dei mercati finanziari e responsabilità della società di revisione*, E.S.I., Napoli, 2001, 72, «[l]a soluzione che individua la fonte della responsabilità della società di revisione nella violazione di obblighi propri di questa, al di fuori di ogni concorso nell'inadempimento degli obblighi degli amministratori, comporta rilevanti conseguenze anche sul piano operativo». Da simili conclusioni discende infatti: «a) che la società di revisione sarà tenuta all'integrale risarcimento del danno imputabile al proprio inadempimento in via diretta e immediata, potendo essa esimersi da responsabilità solo provando la non imputabilità della mancata o inesatta esecuzione della propria prestazione; b) che deve ritenersi non configurabile una responsabilità solidale tra amministratori e società di revisione, mancando il concorso di cause che costituisce presupposto per l'applicazione dell'art. 2055 c.c.». In senso conforme cfr. Cass., 18 luglio 2002, n. 10403, cit.

soluzione vi è l'intento di evitare la proliferazione incontrollata ed incontrollabile delle cosiddette *deep pocket actions*³⁷, le quali avrebbero come ulteriore conseguenza il rifiuto all'emanazione dei giudizi da parte delle agenzie di *rating* oppure il rilascio degli stessi a prezzi più elevati³⁸. In altre parole, i maggiori costi relativi alla copertura della responsabilità solidale verrebbero giocoforza trasferiti sul committente e, in ultima analisi, sugli stessi risparmiatori.

Riguardo a quest'ultimo punto, è d'uopo precisare che la responsabilità individuale illimitata del revisore non è attenuata dal concorso di condotte altrui, potendo semmai costituire la premessa dell'affermazione di un vincolo di solidarietà tra i diversi corresponsabili nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, sulla scorta del già enunciato principio di responsabilità solidale di cui all'art. 2055, commi 1 e 2, c.c.

Alla luce di tali riflessioni, parrebbe più corretto ritenere che, sebbene il singolo investitore, in presenza di un soggetto preposto specificamente ad un'attività di controllo, non sia tenuto ad intraprendere onerose indagini nello stesso senso, ciò nondimeno non risulta corretto enfatizzare la funzione di sorveglianza, al punto da spingerla fino alla ricerca, senza limiti, di ogni tipo di violazione o frode.

4.2. Analogamente alle previgenti disposizioni di cui agli artt. 2409-*sexies*, comma 2, c.c. e 164, comma 2, t.u.f., il secondo comma dell'art. 15 del d.lg. 39/2010 disciplina la responsabilità dei soggetti che hanno effettuato il con-

³⁷ Cfr. P. MONTALENTI, *La società quotata*, cit., 312, secondo cui il revisore rischia di diventare «la *deep pocket* da cui si attinge per il risarcimento». Gli effetti che si producono per questa via, sia sul piano dell'efficienza sia sul piano dell'equità, – nota l'A. (*ivi*, 267) – sono evidenti: «si incrina, per dirla sinteticamente, il pernicioso fenomeno della *deep pocket*, per cui, individuato il soggetto economicamente solido, il risarcimento viene a gravare soltanto su quest'ultimo, infrangendosi vanamente ogni tentativo di agire in regresso nei confronti dei responsabili primari dell'illecito». Nello stesso senso cfr. G. CIERVO, *La responsabilità civile del revisore legale alla luce del d.lg. 39/2010*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2010, 94; P. MONTALENTI, *La società quotata*, cit., 2004, 317; M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 304 ss.; G. FERRARINI, *Sollecitazione del risparmio e quotazione in borsa*, in *Trattato delle società per azioni*, cit., 312; A. MAZZONI, *Osservazioni in tema di responsabilità civile degli analisti finanziari*, in *An. giur. eco.*, 2002, 248; M. VENTORUZZO, *La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d'America tra regole del mercato e mercato delle regole*, Egea, Milano, 2003, 239 s.; A. VICARI, *Gli azionisti nella fusione di società*, Giuffrè, Milano, 2004, 330.

³⁸ Cfr. F. VELLA, *I controlli interni e la revisione contabile nella riforma delle società non quotate*, in *Dir. banca merc. fin.*, 2000, 31; M. MAGGIOLINI, *Sub art. 2409-ter*, in *Commentario alla riforma delle società*, cit., 414. Come riportato da P. GIUDICI, *La responsabilità civile del revisore legale*, cit., 34, la riduzione della responsabilità del revisore legale può essere raggiunta attraverso l'impiego di diversi strumenti normativi, vuoi di stampo processuale vuoi di diritto sostanziale. Quelli che a livello internazionale riscuotono maggiore interesse sono «la fissazione di un limite (fisso o variabile) di responsabilità e l'eliminazione del vincolo di solidarietà nell'adempimento dell'obbligazione che lega il revisore agli amministratori della società che ha conferito l'incarico». Il primo è stato adottato dal legislatore tedesco, mentre il secondo è stato introdotto nell'ordinamento statunitense, sebbene limitatamente alla responsabilità del revisore nei confronti degli investitori del mercato mobiliare. Per una panoramica più ampia delle varie opzioni si rimanda a G. PRESTI, *op. cit.*, 164 ss.

trollo contabile e del responsabile della revisione nei confronti della società di revisione³⁹.

Un primo problema interpretativo che il testo del secondo comma dell'art. 15 ha imposto all'attenzione degli interpreti discende dal mancato richiamo della formula «nei rapporti interni tra i debitori solidali», che è invece utilizzata nel primo comma dello stesso articolo. Va da sé che la conseguenza più immediata di tale distonia «non può che consistere nell'estensione del criterio del “contributo effettivo” ai rapporti esterni, come limitazione alla pretesa del creditore, in luogo dell'efficacia esclusivamente interna che tale criterio riveste nell'ambito della disciplina di cui al comma primo»⁴⁰.

In primo luogo, si osserva che le enunciazioni contenute nel primo e nel secondo comma dell'art. 15 sono antinomiche, poiché «la responsabilità solidale espone per definizione il soggetto tenuto a risarcire il danno al rischio di pagare oltre quanto sarebbe a lui imputabile sulla base di una ripartizione individuale (parziaria) del danno fondata su stretti criteri di causalità giuridica»⁴¹. Ciò a prescindere dal fatto che il nesso eziologico tra la violazione dei doveri di controllo ed il danno prodotto deve in ogni caso essere provato affinché il danno sia imputabile. Il revisore è infatti responsabile per i fatti commessi dai soggetti posti sotto la sua vigilanza, e può risultare difficile distinguere il suo contributo effettivo nella produzione del danno rispetto a quello dei soggetti sottoposti alle sue dipendenze⁴².

Si aggiunga, poi, che un ulteriore segnale dell'impiego di una tecnica redazionale assai discutibile utilizzata dal legislatore si evince nel richiamo ai soci, che si riscontra nell'art. 15, comma 1, d.lg. 39/2010, ma che viene invece “tralasciato” al secondo comma del medesimo articolo. Sicché, mentre per un verso il revisore e la società di revisione sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi, dall'altro parrebbe, stando al tenore letterale della norma, che la responsabilità del singolo revisore e del responsabile della revisione in solido con la società di revisione sia rivolta esclusivamente nei confronti della società che ha conferito l'incarico e dei terzi danneggiati⁴³.

³⁹ Secondo quanto ravvisato da G. CIERVO, *op. cit.*, 80.

⁴⁰ Cfr. M. SPIOTTA, *La responsabilità civile del revisore legale in base all'art. 15 del d.lg. 39/2010*, cit., 702 s.

⁴¹ In questi termini ancora G. CIERVO, *op. cit.*, 81; e in senso conforme P. GIUDICI, *Il dibattito sulla limitazione di responsabilità delle società di revisione: la prospettiva italiana*, in *La società per azioni oggi. Tradizione, attualità e prospettive*, a cura di P. Balzarini, G. Carcano e M. Venturuzzo, Giuffrè, Milano, 2007, 972. Dinnanzi a questo annoso nodo interpretativo, C. AMATUCCI, *op. cit.*, 878, opportunamente si chiede «se tale responsabilità parziaria, o proporzionata che dir si voglia, valga anche nei rapporti esterni, in tal modo urtando però con la prima parte della disposizione che ha espressamente sancito la solidarietà. Delle due l'una: o nei confronti dei terzi c'è solidarietà o c'è parziarietà». Per un'analisi più dettagliata dei diversi percorsi che, nel tentativo di superare tale antinomia, l'interprete può esplorare v. E. TONELLI, *op. cit.*, 175 ss.

⁴² Secondo P. GIUDICI, *La responsabilità civile del revisore legale*, cit., 34, l'introduzione di meccanismi di responsabilità “parziaria” finirebbe inevitabilmente col complicare la posizione dell'attore, «chiamato a determinare e provare la precisa incidenza causale assunta dall'illecito del revisore», dovendo a tal fine cimentarsi nel diabolico compito di separare con estrema esattezza «il contributo causale degli attori da quello dei sorvegliati».

⁴³ Così G. CIERVO, *op. cit.*, 83; conf. E. TONELLI, *op. cit.*, 135 ss.

Non v'è dubbio che, al pari di quanto statuito nel regime previgente (ex art. 164, comma 2, t.u.f.), la scelta ribadita dal legislatore nel 2010 è stata dunque quella di identificare una pluralità di responsabili, uniti fra di loro (e nei confronti del danneggiato) dal vincolo della solidarietà. Indubbiamente, la presenza di più responsabili verso cui poter rivolgere la pretesa risarcitoria facilita la soddisfazione dei danneggiati, poiché implica una pluralità di patrimoni che possono essere "aggrediti". E, si aggiunga, il rischio di essere chiamati a rispondere costituisce, sul piano della deterrenza, un forte incentivo ad una condotta ispirata alla massima diligenza⁴⁴.

Per vero, il regime di responsabilità dei responsabili della revisione e dei dipendenti finisce per non modificarsi rispetto al passato⁴⁵, posto che il limite del contributo effettivo al danno non aggiunge nulla di nuovo ad un regime di solidarietà comunque fondato – com'è ovvio – sul contributo causale dell'omessa vigilanza.

L'amministratore o il socio della società di revisione che ha sottoscritto la relazione sul bilancio risponde per inadempimenti propri a titolo contrattuale, perché agisce in nome proprio oltre che come rappresentante della società di revisione⁴⁶. Seppure indirettamente, egli entra a far parte del contratto di revisione che lo obbliga alla diligente esecuzione dell'incarico direttamente nei confronti della società revisionata⁴⁷.

⁴⁴ Al riguardo, cfr. M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 281 ss.

⁴⁵ Si tenga presente che a seguito delle novità recate dal d.lg. n. 135 del 17 luglio 2016, attuativo della dir. 2014/56/UE e modificativo del d.lg. 39/2010, entra in vigore l'obbligo, per la società di revisione legale, di adottare procedure specifiche interne di segnalazione, da parte del proprio personale, di atti o fatti che possono costituire violazioni potenziali o effettive della disciplina in materia di revisione legale dei conti (si veda il nuovo art. 26 d.lg. 39/2010). Per un primo commento si rimanda, tra gli altri, a S. BALSAMO TAGNANI, *La riforma della revisione legale dei conti nell'Unione europea: l'adozione della direttiva 2014/56/UE e del regolamento UE n. 537/2014*, in *Contr. impr./Europa*, 2016, 1, 375 ss.; F. BALLARIN, *La riforma europea della revisione legale: principali novità*, in *Amm. fin.*, 2015, 1, 32 ss.; C. SOTTORIVA, *Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014 e regolamento (UE) n. 537/2014. La riforma europea della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati*, in *Controllo nelle società e negli enti*, 2014, 2, 283 ss.; S. BIANCHI, *La riforma europea della revisione legale*, in *Contabilità, finanza e controllo*, 2014, 8/9, 5 ss.

⁴⁶ Sicché, qualora sia stata citata in giudizio la sola società di revisione, mentre non risultino convenuti né i responsabili della revisione né i dipendenti che hanno effettuato l'attività di revisione, giunti a una condanna della società di revisione e al successivo pagamento di quanto dovuto, sarà – se del caso – possibile esercitare azioni di regresso, fermo restando, come tiene a precisare V. SANGIOVANNI, *La responsabilità extracontrattuale della società di revisione nel caso Parmalat*, in *Corr. giur.*, 2009, 4, 540, che tali iniziative hanno successo purché si riesca «a dimostrare in che misura altri soggetti, diversi dalla società di revisione, si sono resi responsabili della causazione del danno. Bisogna, in altre parole, procedere a un frazionamento delle responsabilità».

⁴⁷ Cfr. V. SALAFIA, *Revisione obbligatoria e responsabilità*, in *Società*, 2009, 76. Tuttavia, come evidenzia Trib. Milano, Sez. VIII, 4 novembre 2008, in *Corr. giur.*, 2009, 4, 532, la responsabilità della società di revisione non è necessariamente collegata ad un accertamento di responsabilità colposa o dolosa dei suoi dipendenti, «poiché le norme che regolano l'*audit* delle società quotate sono indirizzate alla società di revisione in quanto unico soggetto – persona giuridica – abilitato a svolgere detta attività. Sicché non si tratta

5. Esistono aree di coincidenza tra inadempimenti generatori di responsabilità contrattuale e lesioni rilevanti ai fini della tutela extracontrattuale. In giurisprudenza, difatti, è pacifico che diversi atteggiamenti di inosservanza di norme di comportamento professionale, quali quelle rivolte agli amministratori e ai sindaci di società di capitali, possano determinare il simultaneo concorso delle due fattispecie di responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale – verso la società, i soci e i creditori.

Sebbene in letteratura non vi sia uniformità di opinioni in merito, per la verifica di tale assunto la dottrina utilizza la distinzione civilistica tra obbligazioni di mezzi e di risultato⁴⁸.

La catalogazione dell'obbligazione assunta dalla società di revisione nell'una ovvero nell'altra categoria dipende, a sua volta, anche dalla previa soluzione del problema relativo alla portata dell'incarico: se il revisore cioè debba garantire il vero o se, al contrario, rilevi la circostanza dell'adempimento diligente⁴⁹. Sicché, l'attività del revisore dovrà mirare alla ricerca del falso (cioè, alla scoperta di possibili frodi da parte degli amministratori), ovvero sia di sostanziale attendibilità della contabilità, quando trattasi di obbligazione di risultato⁵⁰; mentre la stessa attività non sarà finalizzata a garan-

di responsabilità indiretta dell'ente per attività di persone fisiche, alla stregua dell'art. 2049 c.c., ma di responsabilità diretta che si riflette, in via discendente, nella sfera delle persone fisiche che hanno agito nel suo interesse (è paragonabile pertanto al modello di responsabilità della società controllante oggi prevista anche nell'art. 2497 c.c. in riferimento all'attività di controllo e di direzione del gruppo)».

⁴⁸ Individuare l'oggetto della prestazione consente, pertanto, di valutare se il debitore abbia adempiuto in modo esatto. Sul punto cfr. E. TONELLI, *op. cit.*, 157; M. PARADISO, *La responsabilità medica: dal torto al contratto*, in *Riv. dir. comm.*, 2001, 329; M. FRANZONI, *Le obbligazioni di mezzi e di risultato*, in *Trattato delle obbligazioni*, cit., 1343.

⁴⁹ Del resto, come tiene a rilevare G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2025, tale ripartizione, «se non può essere utilizzata per introdurre una differenziazione sul piano della disciplina della responsabilità – essendo innegabile che tutti i profili di responsabilità del professionista intellettuale, siano essi connessi ad obbligazioni di mezzi o di risultato, debbono essere ricondotti nell'ambito della disciplina generale dell'inadempimento delle obbligazioni – può, tuttavia, essere mantenuta su un piano meramente descrittivo, per stabilire a che cosa sia tenuto il debitore di una certa obbligazione». Aderisce a questa impostazione E. TONELLI, *op. cit.*, 163, che si interroga sull'utilità di distinguere ancor oggi tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato: «se l'inadempimento (nelle obbligazioni di mezzi, la colpa) non è più per il creditore oggetto di attività asseverativa (prova), bensì solo di attività assertiva (allegazione), allora il valore della distinzione, da giuridico, diviene eminentemente descrittivo, e vale solo a designare un diverso contenuto che la prestazione dedotta in obbligazione può assumere».

⁵⁰ Cfr. E. TONELLI, *op. cit.*, 157; P. VALENSISE, *Sub artt. 161-164*, cit., 891; S. FORTUNATO, *Sub art. 2409-sexies*, cit., 847; M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 73; G. ALPA, *Deterrence e responsabilità: il caso delle società di revisione*, in *Resp. civ. prev.*, 2007, 2245 s.; V. SALAFIA, *Alcune questioni in materia di revisione contabile istituita volontariamente, nello stesso senso*, cit., 1184. Al riguardo E.E. BONAVERA, *Questioni in tema di adempimento dell'incarico affidato alla società di revisione*, in *Società*, 2009, 3, 320, sostiene che «la corretta applicazione – secondo il grado di diligenza professionale dovuto dalla società di revisione – delle regole cui soggiace l'attività di revisione contabile, ai dati contabili che essa vaglia, conduce necessariamente ad un giudizio che è il risultato, appunto, della diligenza professionale esplicata dalla società di revisione»; da qui l'inadempimento per erroneità dei controlli e la presunzione di mancata diligenza del revisore.

tire il vero, ovvero sia a garantire la scoperta del falso, e ciò a prescindere dalla diligenza impiegata nell'espletare l'incarico, allorché si parli di obbligazione di mezzi⁵¹.

E evidente come la qualificazione dell'obbligazione del revisore in termini di risultato consenta di valutare, anche a costo di evidenti forzature, la colpa professionale con maggior rigore: è sufficiente il mancato conseguimento della prestazione per far presumere ("scattare"), senza per questo ricorrere al criterio della diligenza, la colpa del debitore alleviando così il conseguente onere probatorio a carico del contraente danneggiato⁵².

Al contrario, nel caso di obbligazioni di mezzi, il contenuto della prestazione non è predeterminato (art. 1176 c.c.): spetta, dunque, al creditore definire il comportamento che configura adempimento dell'obbligazione dedotta in contratto⁵³, e quindi dimostrare la non conformità della condotta tenuta dal debitore rispetto allo *standard* pattuito⁵⁴, indicando quale regola dell'arte è stata violata⁵⁵.

Occorre, tuttavia, precisare che i principi ora esposti non hanno sempre avuto in giurisprudenza un'applicazione pacifica. In alcuni casi si è soste-

⁵¹ Pertanto, in questa seconda ipotesi, fatte salve le ipotesi di negligenza o imperizia, il revisore non sarebbe tenuto a rispondere per la mancata scoperta di frodi o altre dolose irregolarità.

⁵² Nel sostenere la tesi dell'obbligazione di risultato, D. CASADEI, *op. cit.*, 81 s., osserva che l'interesse specificato nel contratto di revisione è «soddisfatto solo se il terzo trae beneficio dalla relazione sul bilancio. Se il giudizio espresso in tale relazione non è esatto perché inesatta è l'informazione assoggettata a revisione, è lesa sia l'interesse del terzo che quello della società revisionata nella ragione che ha determinato il contratto di revisione e l'obbligazione dedotta in contratto è inadempita».

⁵³ Anche la qualificazione del contratto di revisione contabile quale contratto di prestazione d'opera intellettuale depone in tal senso poiché conduce a configurare l'obbligazione del revisore come un'obbligazione di mezzi e non di risultato, con evidenti conseguenze collegate principalmente all'onere della prova. Si tratta, in effetti, di una conclusione largamente condivisa dalla dottrina: cfr., tra gli altri, F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, in *L'impresa e le società*, a cura di F. Galgano, tomo III, Cedam, Padova, 1999, 428 ss.; B. LIBONATI, *La revisione volontaria: effetti*, in *Giur. comm.*, 1979, I, 637; B. QUATRARO, *La responsabilità civile delle società di revisione e la responsabilità penale del revisore contabile*, in AA.VV., *Il controllo legale dei conti*, a cura della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, Egea, Milano, 1997, 30; M.G. BUTA, *Sub art. 164*, in *Testo unico della finanza*, diretto da G.F. Campobasso, II, Utet, Torino, 2002, 1357; G. BIANCHI, *Amministrazione e controllo delle nuove società di capitali. Metodi alternativi di gestione dopo la riforma del diritto societario*, Ipsoa, Milano, 2003, 344; F. BONELLI, *Responsabilità delle società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei bilanci*, in *Riv. soc.*, 1979, 988.

⁵⁴ Cfr. L. MENGONI, *Responsabilità contrattuale (diritto vigente)*, in *Enc. Dir.*, XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, 1072 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, Giuffrè, Milano, 1994, 15; M. BUSSOLETTI, *L'indipendenza del revisore nella revisione volontaria (e in quella obbligatoria)*, in *Riv. soc.*, 2002, 863 ss.; T. LOMONACO, *Revisione volontaria e responsabilità extracontrattuale della società di revisione*, in *Giur. comm.*, 2003, II, 609. Per C. AMATUCCI, *op. cit.*, 870, «[s]contata la natura non di risultato dell'obbligazione del revisore, la sua obbligazione di mezzi si appalesa quando, in base al criterio della diligenza professionale, si ritenga che le circostanze avrebbero imposto di andare al di là del controllo tecnico sulla corretta rappresentazione dei fatti».

⁵⁵ Sul punto si vedano le annotazioni di F. CAFAGGI, *La responsabilità del professionista*, in *DI-XVII Dir. civ.*, Utet, Torino, 1998, 12.

nuto che il fatto che l'obbligazione dei revisori fosse un'obbligazione di mezzi non consentisse di escludere ogni rilevanza del risultato ai fini della valutazione della responsabilità⁵⁶. Si è cioè osservato che le obbligazioni degli organi di controllo permettono di individuare una sorta di risultato minimo atteso. I revisori sono infatti destinatari di una serie di precetti molto specifici che, ove siano disattesi, determinano un'inversione dell'onere probatorio: nel senso che, in presenza di danno per la società o i terzi, la negligenza professionale si presume e compete pertanto ai revisori dimostrare di aver fatto tutto quanto in loro potere per evitare che tale pregiudizio si producesse.

5.1. Inevitabilmente, l'asse del discorso torna a spostarsi sul piano probatorio⁵⁷. Del resto, in una realtà ove è fortemente avvertita l'esigenza di proteggere il danneggiato nei confronti di una controparte professionale e organizzata, si delinea un uso in chiave evolutiva della nozione di obbligazioni di mezzi e di risultato, concepita come strumento per realizzare un'inversione del relativo onere probatorio⁵⁸. A tal punto che sembra potersi affermare che solo il profilo della prova della colpa divide le due possibili diverse qualificazioni dell'attività del revisore⁵⁹. Benché, infatti, si intenda accogliere il giusto rilievo secondo il quale, nel valutare il comportamento del professionista, nell'uno e nell'altro caso (prestazione di mezzi e prestazione di risultato) si debba pur sempre fare riferimento alle comuni regole di correttezza e di diligenza in virtù dell'art. 1176, comma 2, c.c. con riguardo all'attività esercitata, e tenuto conto altresì che unitaria è la disciplina delle conseguenze (*ex art. 1218 c.c.*) e dello stesso tipo è la limitazione di responsabilità per i casi rientranti nell'art. 2236 c.c., non può comunque elidersi la necessità di stabilire, in via pregiudiziale, il tipo di prestazione (mezzi o risultato) a cui il professionista si deve uniformare per soddisfare l'impegno contrattualmente assunto con il cliente. Ciò in quanto, come già sopra

⁵⁶ Sebbene la generalità delle decisioni giurisprudenziali in materia non abbia, quantomeno in modo esplicito, aderito all'una o all'altra soluzione, pare opportuno segnalare che la Corte di App. Roma, 19 gennaio 2006, in *Giur. it.*, 2006, 2334, pur sottolineando la rilevanza del risultato di attendibilità del bilancio oggetto di revisione, ha inteso qualificare la prestazione contrattuale del revisore in termini di obbligazione di mezzi e non di risultato.

⁵⁷ L'impostazione offerta dalla dottrina appare conciliante, stante anche la recente ricostruzione operata dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in *Foro it.*, 2002, I, c. 769, con nota di LAGHEZZI, *Inadempimenti e onere della prova: le sezioni unite e la difficile arte del rammendo*), secondo cui «il sistema di ripartizione dell'onere della prova è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, *ex art. 1453 c.c.*, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale *ex art. 1218 c.c.*, senza che possa venire in alcun rilievo la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato».

⁵⁸ Per G. FACCÌ, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2024, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità del professionista, il quale rimane sempre il medesimo essendo la responsabilità per inadempimento disciplinata in modo unitario dall'art. 1218 c.c. Secondo il principio comunemente recepito in tema di responsabilità da inadempimento, la colpa del revisore si fonda su di un sistema di presunzioni *juris tantum*.

⁵⁹ Come giunge a ritenere E. TONELLI, *op. cit.*, 162.

accennato, l'eventuale diversità della premessa accertata, al di là delle opinioni critiche della citata dottrina, porta a differenti oneri di prova a carico del titolare dell'azione risarcitoria.

Sia ben chiaro, la distinzione di cui si discute non può, tuttavia, essere utilizzata *sic et simpliciter* per sostenere che nelle obbligazioni di mezzi, essendo aleatorio il risultato, incombe sul creditore l'onere di dimostrare che il mancato risultato è dipeso da scarsa diligenza, mentre in quelle di risultato grava sul debitore l'onere della prova che il difetto in termini di risultato è da ascrivere ad una causa a lui non imputabile.

Ragion per cui, con riguardo a siffatta tematica, sembra più ragionevole e "attuale" sovrapporre al consueto metro, tuttora fondato sull'interesse, «il più equo criterio secondo cui alla ripartizione dell'onere si perviene sulla base della vicinanza o della disponibilità della prova»⁶⁰.

Si assiste, pertanto, ad un'inversione dell'onere della prova rispetto alla regola generale sancita dall'art. 2697 c.c.⁶¹. Si ravvisa, al riguardo, uno "scollamento" dottrinale in ordine all'applicabilità dell'art. 1218 c.c. alla fattispecie in questione, stante la necessità di coordinamento con la disciplina della diligenza di cui all'art. 1176 c.c. (in passato, implicitamente richiamato dall'art. 2407 c.c.). Taluni asseriscono che l'art. 1176 c.c. ha come funzione preminente quella di individuare l'obbligazione attraverso il richiamo delle regole della diligenza, con riferimento alla natura della prestazione, mentre l'art. 1218 c.c. rappresenta il principio generale della liberazione del debitore per impossibilità sopravvenuta. Altri rifiutano il sistema delineato dall'art. 1218 c.c., poiché comporterebbe in ogni caso lo scioglimento del contratto per impossibilità sopravvenuta.

5.2. Al di là del tema generale della più o meno corretta qualificazione formale dell'obbligazione in parola, pare utile valorizzare a pieno le indicazioni di metodo che dalle diverse tesi poc'anzi illustrate discendono, in termini sia di criterio guida che di limite necessario per una verifica *ex post* dell'adeguatezza o meno delle prestazioni in concreto eseguite dai revisori⁶².

Benché, vale la pena ribadirlo, l'orientamento generale sia quello di proteggere la parte più debole di un rapporto contrattuale (il che non pare discutibile, alla luce dei più recenti orientamenti legislativi, che si ispirano, del resto, alla gerarchia di valori delineata nella Costituzione), appare evidente la parzialità e la discutibilità di un sistema di imputazione e di graduazione della responsabilità professionale alla stregua, in punto di fatto, di concetti indefiniti e, per la verità, indefinibili, come "mezzo o comportamento" e "risultato".

Sulla scorta di quanto sopra illustrato, si giunge *de plano* alla conclusione per cui la distinzione in parola dovrebbe essere adoperata come cri-

⁶⁰ In questi termini M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., 191, cui *adde* G. CIERVO, *op. cit.*, 87. Si discosta parzialmente dalla dibattuta bipartizione in obbligazioni di mezzi e di risultato, M. SPIOTTA, *Sub art. 2409-sexies*, in *Il nuovo diritto societario*, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti, II, Zanichelli, Bologna, 2004, 1076.

⁶¹ In merito si veda Cass., Sez. III, 10.9.1999, n. 9617, in www.giustizia.it/cassazione.

⁶² Cfr. Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit.; App. Roma, 19 gennaio 2006, cit.

terio qualificativo della maggiore o minore certezza della perseguibilità dell'interesse creditorio. Sebbene la dottrina non abbia mancato di offrire questi ed altri vivaci spunti e soluzioni, delineando con esattezza i limiti di rilevanza di siffatta distinzione, la giurisprudenza persiste in atteggiamenti fortemente opinabili in nome dell'ormai acquisita articolazione.

Senonché, ferma la citata ripartizione fra prestazione di mezzi o di risultato per più diffusa statuizione giurisprudenziale⁶³, si assiste al progressivo assottigliarsi del numero dei casi ove viene applicato il principio della prestazione di mezzi ed il corrispondente moltiplicarsi di sempre più frequenti deroghe, mediante il ricorso, anche nelle professioni intellettuali, al criterio della prestazione di risultato⁶⁴.

La giurisprudenza ha evidenziato come tale distinzione, dal punto di vista pratico, presenti non pochi profili problematici, in considerazione vuoi della struttura stessa del rapporto obbligatorio, vuoi del fatto per cui un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni⁶⁵. Di tal che, nel caso in cui risulti carente la prova dell'esistenza di una pattuizione di segno contrario, l'obbligazione professionale dovrebbe considerarsi di risultato ogni qual volta l'ordinaria semplicità della prestazione dovuta consenta di considerare il risultato stesso come naturale conseguenza da essa derivante⁶⁶.

⁶³ La giurisprudenza ha accolto – seppure ultimamente con minor convinzione – la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, quanto meno attribuendo ad essa una funzione descrittiva, se non dogmatica; si vedano, tra le tante, Cass., 9 novembre 2006, n. 23918; Cass., 13 gennaio 2005, n. 583; Cass., 7 luglio 2004, n. 12416; Cass., 4 novembre 2003, n. 16525; Cass., 19 luglio 2003, n. 11305; Cass., 29 gennaio 2003, 1294; Cass., 27 settembre 2002, n. 14008; Cass., 23 luglio 2002, n. 10741; Cass., 18 luglio 2002, n. 10454; Cass., 5 ottobre 2001, n. 12297; Cass., 29 agosto 2000, n. 11359; Cass., 28 marzo 2000, n. 3738; Cass., 14 ottobre 1997, n. 7618; Cass., 21 marzo 1997, n. 2540; Cass., 18 giugno 1996, n. 5617.

⁶⁴ Cfr. Cass., 25 novembre 1994, n. 10014, in *Foro it.*, 1995, I, 2913 (con riguardo al chirurgo estetico); Cass., 29 gennaio 2003, n. 1294, in *Danno resp.*, 2003, 1101 e Cass., 27 ottobre 1984, n. 5509, in *Giust. civ.*, con riferimento all'attività del progettista; Trib. Verona, 1 gennaio 1973, in *Giur. it.*, 1973, I, 497 (con riferimento al notaio in tema di compravendite immobiliari); Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141, in *Foro it.*, 1979, I, 4; Cass., 23 gennaio 2005, n. 583, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 778; Cass., 16 febbraio 2001, n. 2335, in *Resp. civ.*, 2001, 580, per quanto concerne l'attività del medico, distinguendosi tra intervento di difficile esecuzione (obbligazione di mezzi) e intervento di routine). In dottrina, per un interessante raffronto, cfr. A. VIGOTTI, *La responsabilità del professionista*, in *Nuova giur. civ.*, 1996, II, 244 ss.; L. SBURLATI, *La responsabilità civile del professionista intellettuale*, in *Resp. civ.*, 1995, 54 ss.; A. NICOLUSSI, *Il commiato della giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato* (nota a Cass., Sez. un., 28.07.2005, n. 15781), in *Europa dir. priv.*, 2006, 782 ss.; M. GORGONI, *Dalla matrice contrattuale della responsabilità nosocomiale e professionale al superamento della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato* (nota a Cass., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577), in *Resp. civ. prev.*, 2000, 585.

⁶⁵ Secondo Cass., Sez. u., 28 luglio 2005, n. 15781, in *Contratti*, 2006, 4, 349 (e in *Resp. civ. prev.*, 2006, 229, con commento di G. FACCI, *L'obbligazione di risultato del progettista al vaglio delle Sezioni unite*) «in ogni obbligazione, infatti, si richiede sia la presenza del comportamento del debitore che del risultato, anche se in proporzione variabile, con la conseguenza che in ciascuna obbligazione assumono rilievo sia il risultato pratico da raggiungere attraverso il vincolo, sia l'impegno che il debitore deve porre in essere per ottenerlo».

⁶⁶ Cfr. M. FRANZONI, *Le obbligazioni di mezzi e di risultato*, in *Trattato delle obbli-*

L'effetto più evidente di tale assunto è che il risultato, che pure si vorrebbe espungere dal paradigma delineato dalle norme in tema di responsabilità professionale, ne verrebbe a costituire pur sempre un sostrato imprescindibile, quanto meno nel senso che l'attività da prestarsi con diligenza dal professionista dovrebbe obiettivamente essere tesa al suo conseguimento, e cioè ad uno sperato esito utile per il cliente⁶⁷.

Pertanto, se non è sempre vero che le obbligazioni del professionista siano sempre e solo di mezzi⁶⁸, anche le obbligazioni del revisore possono farsi rientrare tra quelle di risultato, quando, appunto, il risultato sia ragionevolmente raggiungibile applicando correttamente i principi di revisione di riferimento⁶⁹. In fondo, gran parte della dottrina giuridica sostiene che il giudizio del revisore possieda tutte le caratteristiche del giudizio di verità, in maniera analoga al giudizio di un perito a cui si chiede di effettuare un atto di verifica e di attestare la sussistenza di certe qualità o utilità di una determinata cosa⁷⁰.

In questa prospettiva, la tradizionale contrapposizione tra obbligazioni di mezzi e di risultato può essere agevolmente superata affermando che «il revisore in sostanza deve fornire il risultato di un corretto giudizio sia sulla regolarità della contabilità, sia sulla legittimità del bilancio di esercizio e che nel rapporto di revisione il risultato che la società si attende dipende solo dalle prestazioni del revisore, la cui opinione, se difforme dalle comuni regole contabili e giuridiche, lo esporrà a responsabilità»⁷¹.

Ciononostante è opportuno precisare che l'attività di revisione rimane comunque soggetta a limitazioni intrinseche. Tant'è che la dottrina maggioritaria si è dichiarata apertamente contraria alla soluzione sopra richiamata in considerazione della difficoltà del revisore di individuare in concreto tutti gli errori contenuti in bilancio, della limitazione dei controlli interni e dell'inidoneità dei principi di revisione a garantire siffatto risultato⁷².

gazioni, diretto da M. Franzoni, Utet, Torino, 2004, 1343 ss.; G. OLIVIERI, *La responsabilità del professionista-imprenditore tra concorrenza e regolamentazione*, in *An. giur. eco.*, 2005, 80.

⁶⁷ È di questo avviso C. MACRÌ, *La responsabilità professionale*, in *Le professioni intellettuali*, collana di *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondata da W. Bigiavi, Utet, Torino, 1987, 223 ss.

⁶⁸ Per tutti, v. S. BALZOLA, *La responsabilità contrattuale del revisore contabile: obbligazione di mezzi o di risultato?*, in *Giur. it.*, 2006, 2331.

⁶⁹ In questo senso G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2025.

⁷⁰ Cfr. Trib. Milano, 18 ottobre 1999, in *Giur. it.*, 2000, 570; Trib. Milano, Sez. VIII, 4 novembre 2008, cit., 529; Cass., Sez. III, 18 luglio 2002, n. 10403, in *Foro it.*, 2003, I, 2147, (con commento di A. FABRIZIO SALVATORE, *La responsabilità extracontrattuale di una società di revisione, per i danni derivati a terzi dall'attività di controllo e di certificazione del bilancio di una società*).

⁷¹ Così S. BALZOLA, *La responsabilità contrattuale del revisore contabile: obbligazione di mezzi o di risultato?*, cit., 2332.

⁷² *Contra* CLARIZIA, *op. cit.*, 77; P. MONTALENTI, *La società quotata*, cit., 314, che, pur muovendo dalla tesi dell'obbligazione di risultato, ritiene che l'attività di revisione non garantisca la verità delle risultanze contabili, ma solo la corretta rilevazione in bilancio.

Accanto alle ipotesi di responsabilità contrattuale più dibattute e frequenti se ne riscontrano talune peculiari che hanno attirato l'attenzione degli interpreti, stante l'inevitabile riflesso in termini di danno patrimoniale. Si tratta di situazioni originate dall'affidamento in capo alle società di revisione, cioè di mansioni differenti dal consueto controllo contabile.

Non ci si deve tuttavia stupire se anche in tale ambito si rinvenivano orientamenti divergenti. Occorre, infatti, tener presente che tanto le valutazioni effettuate dagli amministratori, quanto le considerazioni formulate nel corso delle attività di controllo risultano, in tali casi, influenzate da elementi fortemente discrezionali (si pensi ad esempio alla costruzione della seriazione relativa al *cash-flow* aziendale relativamente a periodi medio-lunghi) e da larghi margini di soggettività nella scelta dei metodi da adottare per raggiungere l'obiettivo.

Inoltre, per tale tipologia di incarichi non esistono principi di revisione di riferimento, emanati da organismi internazionali, ma soltanto gli orientamenti elaborati dalla dottrina aziendalista che, al limite, possono rappresentare un riferimento autorevole, ma non anche un parametro di generale accettazione⁷³.

6. Taluni dei profili sopra affrontati e, in *primis*, la determinazione del grado di diligenza richiesto o l'esatta qualificazione dell'obbligazione dedotta in contratto, necessitano a questo punto di essere coordinati con la tematica centrale del presente scritto, rappresentata dal regime di responsabilità in capo alla figura del revisore.

Costui è tenuto a prestare la propria opera in favore del committente con la diligenza prevista in relazione alla natura dell'attività esercitata nonché in conformità ai comportamenti "tipo" (cc.dd. *standards*) previsti per il settore di appartenenza⁷⁴.

Su tali aspetti la dottrina, dopo un lungo e tormentato percorso interpretativo, è giunta ad esprimere un orientamento largamente condiviso⁷⁵. La

⁷³ Cfr. G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2026 s.; M. FRANZONI, *Le obbligazioni di mezzi e di risultato*, cit., 1343; in giurisprudenza Cass., 10 settembre 1999, n. 9617, in *Dir. fam. pers.*, 2000, 1008; Pret. Modena, Sez. Finale Emilia, 9 luglio 1993, in *Giur. it.*, 1994, 2, I, c. 1032; Trib. Genova, 15 aprile 1993.

⁷⁴ Il comportamento "tipo" cui è tenuto il revisore deve essere corrispondente, in primo luogo, alle regole dell'arte dello specifico settore professionale e, quindi, risultare conforme agli *standards* ivi adottati. Da questo punto di vista, A. MAZZONI, *op. cit.*, 227, ritiene che «è indubitabilmente circostanza creatrice di doverosità specifica il fatto per un soggetto di aver stipulato un contratto; ma lo è anche il trovarsi in uno *status* soggettivo o in una situazione oggettiva nella quale un precetto generale di legge gli prescrive l'osservanza di certi *standards* di comportamento verso uno o più altri soggetti individuati o individuabili in ragione delle circostanze...».

⁷⁵ Sul punto cfr., *ex multis*, M.G. BUTA, *Commento sub. art. 164*, in *Testo Unico della Finanza*, cit., 1361; P. BALZARINI, *Sub art. 164*, in *La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della finanza*, cit., 1934, i quali danno conto entrambi della questione inerente alla natura della responsabilità della società di revisione. Sul punto, cfr. anche la posizione di V. SALAFIA, *Alcune questioni in materia di revisione contabile istituita volontariamente*, cit., 1184; in giurisprudenza si segnalano Trib. Milano, 18 giugno 1992, e Trib. Torino, 21 marzo 1994, in *De Jure on line*.

responsabilità del revisore è strutturata in termini di violazione sia di obblighi imposti dalla legge, sia di obblighi contrattuali, ovvero come commissione di un fatto illecito, secondo quanto ora disposto dall'art. 15, comma 2, d.lg. 39/2010, e già previsto dall'art. 164 t.u.f. abr. Tale assunto impone di distinguere due fattispecie: a) la responsabilità contrattuale discendente direttamente dal contratto stipulato dal revisore ed il cliente; b) la responsabilità extracontrattuale non derivante dal contratto⁷⁶.

Pur condividendo l'assunto per il quale lo scopo ed il senso della revisione consistono nel destinare un beneficio informativo ai terzi investitori (azionisti, obbligazionisti e finanziatori), tale esegesi, per certi versi più articolata e suggestiva, ricostruisce la fattispecie in esame in termini di "contratto a favore di terzi con efficacia interna", che si differenzia da quello in senso proprio con riguardo al momento temporale in cui avviene l'attribuzione del diritto⁷⁷.

Deve ritenersi opinione oramai largamente accolta quella secondo cui la responsabilità nella quale incorre «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta» (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte⁷⁸. In tale scenario la qualificazione "con-

⁷⁶ Per giurisprudenza e dottrina prevalenti la responsabilità del revisore, infatti, è contrattuale verso la società revisionata, e solo eventualmente concorrente con quella aquiliana. Cfr. App. Milano, 27 marzo 2001, in *Banca borsa tit. cred.*, 2003, II, 391; Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit.; Trib. Milano, 16 luglio 2008, in *ilcaso.it*. Sull'applicabilità dell'art. 2236 c.c. alla società di revisione cfr., pure, F. BONELLI, *Responsabilità della società di revisione per errori nella valutazione di aziende*, cit., 225; M. DE NADAI, *op. cit.*, 409 s. Secondo la ricostruzione fornita da quest'ultimo a., «per ritenere applicabile *tout court* l'art. 2236 c.c. alla prestazione della società di revisione» non è sufficiente riconoscere che il carattere della personalità della prestazione non interferisca con l'esercizio in forma associata o societaria della medesima prestazione. Si aggiunga, in considerazione anche di quanto emerso dal serrato dibattito dottrinale sviluppatosi sul punto, che «tale questione non appare di facile soluzione, non solo per la mancanza di indici normativi, ma soprattutto per le già accennate divergenze sulla qualificazione del rapporto esistente tra la società di revisione e la società che conferisce l'incarico».

⁷⁷ Si parla a tal proposito di un sistema privato-contrattualistico-autoregolamentato della certificazione dei bilanci. Si sofferma su questi aspetti E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 304, che sottolinea la compatibilità con i principi del nostro ordinamento di un contratto a favore di terzi indeterminati.

⁷⁸ Nel sistema previgente, il parametro della diligenza professionale, sancito nell'art. 2407 c.c., e richiamato dal legislatore negli artt. 2409-sexies c.c. e 164 t.u.f., era stato individuato come criterio generale ed unico per accertare l'inadempimento rilevante sia nei confronti della società che nei confronti dei singoli soci e dei terzi (Trib. Torino, 18 settembre 1993, in *Giur. comm.*, 1994, I, II, 272). Tale norma aveva conferito una solida base a chi riteneva che la responsabilità del revisore verso i terzi, per quanto di fonte non contrattuale, fosse di natura contrattuale o, per meglio dire, fosse «una responsabilità per violazioni di obblighi» (così G. PRESTI, *op. cit.*, 164). Parte della dottrina aveva, quindi, ravvisato in questo passaggio la volontà del legislatore di evocare direttamente la disciplina della responsabilità contrattuale che, coerentemente all'ermeneutica dell'art. 1218 c.c., estende il campo di applicazione della responsabilità in questione ad ogni «inadem-

trattuale” è stata definita da autorevole dottrina come una sineddoche (quella figura retorica che consiste nell’indicare una parte per il tutto), giustificata dal fatto che questo tipo di responsabilità ricorre più frequentemente in presenza di vincoli contrattuali inadempiti, ma senza che ciò valga a circoscriverne la portata entro i limiti che il significato letterale di detta espressione potrebbe altrimenti suggerire.

Seguendo questo sentiero argomentativo, la specificazione della responsabilità in termini di inadempimento dei doveri trova(va) una risposta compatibile con l’art. 1173 c.c. nella natura contrattuale della responsabilità da violazione di obblighi professionali imposti dalla legge. Tale responsabilità è generata dall’inadempimento di obblighi preesistenti connessi allo svolgimento stesso dell’attività di controllo prevista dalla legge; la fonte è, in altre parole, la violazione degli obblighi relativi al rapporto di revisione, con la possibilità di ricondurre tali violazioni allo schema della responsabilità contrattuale.

Sotto tale ottica, si tende ad escludere che la responsabilità del revisore per il giudizio sul bilancio abbia natura aquiliana non trattandosi di un danno da distruzione di ricchezza preesistente; prevale piuttosto il bisogno di risarcire il danno per il mancato o difettoso trasferimento di ricchezza dovuta.

L’argomentazione posta a fondamento di siffatta elaborazione sarebbe, dunque, quella dell’“arricchimento informativo”, che le regole della responsabilità difendono nell’ottica tipica della responsabilità contrattuale (che afferisce proprio alla questione del “mancato trasferimento della ricchezza promessa”); una logica che risulta diversa da quella della responsabilità aquiliana che, mediante il rimedio risarcitorio, tenderebbe invece alla «tutela della ricchezza esistente»⁷⁹. Una simile ricostruzione consente, peraltro, di spiegare perché il regime applicato in tema di onere della prova, prescrizione quinquennale e area dei danni risarcibili, è, di fatto, quello tipico della responsabilità contrattuale.

Semmai bisogna notare che la ricostruzione confezionata da taluna giurisprudenza sembra voler superare la tradizionale contrapposizione dei due tipi di responsabilità, preso atto che, sia pure nell’ambito di un tessuto normativo privo di clausole generali come quelle contenute negli artt. 1175 e 2043 c.c., la protezione dei terzi è stata prospettata assumendo una rilevanza esterna del contratto di revisione, tale da consentire agli stessi di agire in via contrattuale, previa qualificazione del contratto di revisione come contratto alle cui parti tradizionali si aggiungono i «terzi protetti dal contratto»⁸⁰.

Dunque, come sostiene anche un’autorevole dottrina, non vi sarebbe posto per una responsabilità «aquiliana dove danneggiante e danneggiato si incontrano solo col danno»⁸¹, allorché si reputi valida la qualificazione di con-

pimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti); quindi, anche verso i terzi (così, ancora, G. PRESTI, *Ibidem*; in giurisprudenza Cass., Sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712, in *Danno resp.*, 2008, 160).

⁷⁹ In questi termini v. E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 47.

⁸⁰ Trib. Milano, Sez. VIII, 4 novembre 2008, cit.

⁸¹ Cfr. E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revi-*

tratto imposto a tutela di interessi estranei a quelli delle parti formali (revisore e società revisionata). Data questa chiave di lettura, parrebbe allora trovare consacrazione una responsabilità esclusivamente di tipo «contrattuale ove, già precedentemente al verificarsi del danno, v'è un soggetto determinato che deve qualcosa, un'utilità determinata, ad altri»⁸².

Tale orientamento, che interpreta la posizione della società di revisione anche verso i terzi secondo i canoni tipici della responsabilità contrattuale, intende ricondurre la fattispecie *de qua* nell'alveo della responsabilità «da contatto sociale». Pur non senza qualche incertezza, in un quadro sistematico peraltro connotato da un graduale avvicinamento dei due tradizionali tipi di responsabilità, anche la giurisprudenza ha in più occasioni mostrato di aderire a siffatta tesi, ritenendo che la responsabilità contrattuale possa discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice contatto sociale, ogni qual volta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento⁸³.

sori legali dei conti, cit., 284. Per A. BENEDETTI, *Certezza pubblica e «certezze private». Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, Giuffrè, Milano, 2011, 64, «la tesi che definisce la responsabilità verso i terzi come responsabilità contrattuale (al momento ancora isolata) si fonda sulla rilettura dell'intero regime giuridico dei revisori, e dello stesso contratto che lega i revisori alla società conferente l'incarico (obbligatorio e interamente disciplinato dalla legge), in funzione del trasferimento al pubblico dei risparmiatori di un determinato «beneficio informativo» rappresentato dal giudizio di affidabilità del bilancio. (...) Ciò determinerebbe in capo ai terzi l'attribuzione di un'autentica prerogativa giuridica consistente nel «diritto di confidare nel giudizio dei revisori», con la conseguenza che la prestazione della società di revisione non sarebbe semplicemente destinata, ma realmente «attribuita» ai terzi».

⁸² Cfr. E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 315; giunge ad una conclusione in sostanza analoga G.M. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 207 s., mentre si discosta da questa interpretazione M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., 357 ss.

⁸³ A partire dal 1999 la giurisprudenza ha accolto la teoria dei rapporti contrattuali di fatto nel nostro ordinamento e ha stabilito che le regole della responsabilità contrattuale si applicano anche ai rapporti che nascono da contatto sociale; in particolare, con la sentenza Cass., Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589, tale nozione è stata applicata al rapporto tra il medico del pronto soccorso, dipendente di un ente ospedaliero, e il paziente. Ovviamente i principi esposti dalla sentenza del 1999 sono applicabili anche ad altri rapporti giuridici, cosicché, a partire da quell'anno, la giurisprudenza ha ricondotto la figura del rapporto da contatto sociale ai seguenti casi (traghetlandoli nell'alveo della responsabilità contrattuale): al rapporto tra il figlio diventato maggiorenne, e nato malformato a causa di un errore del medico ginecologo, e il medico stesso; al rapporto tra la madre e il medico ginecologo che a causa di un suo errore abbia fatto nascere il figlio con malformazioni (Cass., Sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25767; in tema di responsabilità medica v. anche, tra le molte, Cass., Sez. III, 14 luglio 2015, n. 14642; Cass., Sez. III, 13 aprile 2015, n. 7354; Cass., Sez. III, 27 agosto 2014, n. 18304); al padre che voglia vantare delle pretese nei confronti del medico ginecologo che ha commesso un errore di diagnosi (Cass., Sez. III, 14 luglio 2006, n. 16123); alla responsabilità della banca per il pagamento di un assegno circolare a soggetto non legittimato (Cass., Sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712); al rapporto tra l'insegnante e l'alunno di una scuola pubblica che si sia provocato una lesione (Cass., Sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3612 e Cass., Sez. III, 6 novembre 2012, n. 19158); alla responsabilità della p.a. per inesatte informazioni fornite al cittadino (Cass., Sez. III, 21 luglio 2011, n. 15992); per violazione di obblighi di Opa, v., da ultimo, Cass.,

Una tesi di tal specie viene sostenuta facendo riferimento al particolare *status* del revisore, tenuto conto che costui svolge un ruolo istituzionale, essendo inserito in un sistema pubblicistico di vigilanza, finalizzato alla protezione di interessi ulteriori rispetto a quelli della società revisionata⁸⁴. In altri termini, la società di revisore contribuisce, con rapporti di carattere privatistico, a realizzare l'interesse pubblico della protezione dei mercati⁸⁵. In tal caso l'obbligo sorgerebbe sulla base dell'affidamento generato dalla qualifica professionale dei revisori e in forza della buona fede dei destinatari dell'attività di revisione⁸⁶. Nell'ipotesi di giudizio non veritiero si imputerebbe quindi al professionista di non aver fatto ciò che era dovuto secondo un vincolo obbligatorio di natura contrattuale di per sé scaturente dalla sussistenza di un "contratto sociale".

Avvalora siffatta qualificazione il riferimento ai danni derivanti "dall'inadempimento ai doveri" dei revisori ora contenuto nell'art. 15 del d.lg. n. 39/2010 e mutuata dalla precedente disposizione dell'art. 2409-*sexies* c.c. Tale ricomposizione in uno schema unitario è senza dubbio stimolante, anche se un'attenta dottrina non ha mancato di evidenziarne le problematicità connesse, in particolare, alla effettiva possibilità di riconoscere po-

Sez. I., 10 febbraio 2016, n. 2665; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20560, n. 637345; Cass., Sez. I, 10 agosto 2012, n. 14392, n. 623642, e, più risalenti, Trib. Milano, 9 giugno 2005, in *Giur. comm.*, 2005, 774; Trib. Milano, Sez. VIII, 30 marzo 2007, n. 3982, in *Società*, 2008, 71; per falsità in prospetto v. Trib. Milano, 25 luglio 2008, cit.; per falsità in relazione di esperto Trib. Milano, Sez. VIII, 16 luglio 2008.

⁸⁴ Su questi aspetti v. M. LA ROSA, *Black-out nei controlli: stato dell'arte e prospettive di riforma in tema di revisione contabile*, in *Giur. comm.*, 2005, 1, I, 196.

⁸⁵ Cfr. R. CALDARONE e G. TUCCI, *op. cit.*, 309; G.M. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 38. Del resto, come tiene a rimarcare C. AMATUCCI, *op. cit.*, 874, la funzione principale dei revisori è quella «di fornire ai soci e ai terzi (investitori in senso ampio, azionisti, obbligazionisti, finanziatori) un giudizio indipendente sulla regolarità dei bilanci». Ed ancora, come sottolinea R. COSTI, *Il mercato mobiliare*, cit., 390, le norme che presiedono all'espletamento dell'attività di revisione «sono di ordine pubblico economico anche per le società non quotate».

⁸⁶ Si ricorda che lo schema della responsabilità professionale che è sempre il medesimo sia che il titolo da cui essa deriva sia un inadempimento contrattuale ovvero extracontrattuale. Su tali aspetti cfr. G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2021 s.; conf. C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 1997, 236; S. FAILLACE, *La responsabilità da contatto sociale*, Cedam, Padova, 2004, 139; P. MONTALENTI, *La società quotata*, cit., 317. Questo più recente indirizzo supporta, quanto meno a livello teorico e in linea di principio, un trattamento dei casi di responsabilità civile che emergono dalla disciplina dei mercati finanziari secondo lo schema della responsabilità contrattuale e giustifica, pertanto, le soluzioni interpretative che a quello schema si rifanno. Più in generale si tratta di una soluzione che la dottrina ha peraltro già prospettato, seppure con argomenti di diversa natura, attraverso: i) il richiamo alla responsabilità precontrattuale, come strumento per arrivare ad un trattamento equivalente a quello della responsabilità contrattuale; ii) la costruzione delle obbligazioni senza prestazione; iii) la figura della stipulazione a beneficio di terzi indeterminati e con efficacia interna (costruzione che è quella più vicina alla prospettiva di analisi economica che si è qui condotta); o addirittura, iv) il richiamo ad un regime di responsabilità extracontrattuale, ma con impiego di presunzioni e altri meccanismi argomentativi volti a spostare, ad esempio sull'emittente o l'agenzia di rating, una parte degli oneri probatori, secondo logiche più tipiche, appunto, del contesto contrattuale.

sizioni soggettive qualificate in virtù del solo *status* professionale del revisore⁸⁷.

Questi tentativi di ricostruzione nella prospettiva funzionale del sistema, pur condivisibili da chi scrive, sembrano sfortunatamente trovare un ostacolo nella *littera legis* del regime disciplinare oggi in vigore. In effetti, la formulazione dell'art. 15 d.lg. 39/2010 anche da questo punto di vista è ambigua e non consente, in prima battuta, di individuare con certezza il criterio di imputazione di responsabilità selezionato dal legislatore⁸⁸.

Tale difficoltà, come è intuibile e come si cercherà di argomentare in maniera più compiuta nei paragrafi finali, si coglie meglio alla luce del contenuto della prova liberatoria che non esula, almeno letteralmente, dalla dimostrazione di una assenza di colpa. Per andare esenti da responsabilità, i soggetti indicati nella prima parte dell'art. 15 devono provare di aver agito alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale esercitata, conformemente al parametro della diligenza professionale, sopra richiamato, di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.

Il riferimento alla nozione di "fatti illeciti" di cui al comma 2 dell'art. 15, sembra invece rispostare il pendolo della questione sul versante della responsabilità extracontrattuale. Peraltro, non risulta affatto di facile individuazione il corretto significato da ricondurre a tale locuzione, stante la necessità di coordinamento tra normativa speciale e disposizioni codicistiche.

6.1. La tesi contrattualistica si pone in controtendenza con la posizione maggioritaria sia della dottrina sia della giurisprudenza⁸⁹ che, nella sfera della più ampia teoria della responsabilità da informazione non corretta sul mer-

⁸⁷ Solleva alcuni dubbi, sul punto, E. TONELLI, *op. cit.*, 170 s., che esclude l'applicazione al caso di specie sia dell'impostazione che mira a inquadrare il contratto di revisione tra i contratti a favore di terzi di cui all'art. 1141 c.c., più in generale noto come "contratto con effetti protettivi a favore di terzi indeterminati" (il pubblico dei risparmiatori), sia di quella che intende ricondurre la responsabilità del revisore, intesa come responsabilità conseguente alla diffusione di informazioni economiche inesatte, nel novero delle "obbligazioni senza prestazione". Nel primo caso (*ivi*, 171), l'A. osserva che giammai potrebbe configurarsi un contratto a favore di *incertam personam*, giacché lo schema di cui all'art. 1141 c.c. presuppone che «il terzo a favore del quale viene deviato l'effetto giuridico favorevole del contratto sia determinato». Parimenti deve escludersi che l'obbligo di protezione a carico del revisore possa farsi scaturire da un preteso contatto sociale (*ivi*, 172), a causa, anche in questa seconda ipotesi, dell'indeterminatezza della persona del creditore («soggetti che hanno fatto incolpevole affidamento nella negligente attività del revisore»). Dato che il concetto di inadempimento «postula la preesistente attualità del rapporto obbligatorio», l'A. conclude sottolineando che «il preteso obbligo di protezione in *incertam personam*, lungi dall'essere un'obbligazione, altro non è che un aspetto del dovere generale del *neminem laedere*, che si concreta nel caso concreto come dovere di fornire al pubblico informazioni esatte» (*ivi*, 173). Per completezza si veda anche l'ampio dibattito in materia riportato da E. BARCELONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 317 ss.

⁸⁸ In questi termini G. FACCI, *Il danno da informazione finanziaria inesatta*, cit., 2023.

⁸⁹ Cfr. Cass., 18 luglio 2002, n. 10403, cit.; Trib. Milano, 30 aprile 2001, in *Banca borsa tit. cred.*, 2003, II, 320; Trib. Roma, 26 aprile 1999, in *Società*, 1999, 1232; Trib. Milano, 18 ottobre 1999, in *Giur. it.*, 2000, 570; App. Milano, 7 luglio 1998, cit.; Trib. Milano, 18 giugno 1992, in *Giur. it.*, 1993, 2, I, 1.

cato finanziario, tendono ad inserire la responsabilità dei revisori nel quadro della responsabilità extracontrattuale⁹⁰.

Entrambe concordano nel reputare il revisore responsabile nei confronti dei terzi ogniqualvolta egli rilasci un giudizio sul bilancio in contrasto con le risultanze contabili acquisite, ovvero ometta indagini che avrebbero condotto ad accertare fatti tali da rendere necessario il rifiuto di formulare una valutazione di segno positivo. È indubbio che il giudizio conferisce maggiore attendibilità al bilancio nella sua veste di strumento di informazione a vantaggio di terzi, con la conseguenza che eventuali negligenzi errori finiscono con l'incidere sull'affidamento che si ripone sui dati e sui risultati del bilancio stesso⁹¹.

Al generale dovere di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., si affianca, pertanto, uno specifico ed autonomo dovere della società di revisione di informare i terzi genericamente intesi; dovere che trova la propria *ratio* nell'affidamento che i richiami della correttezza mirano a tutelare⁹².

Sul piano teleologico è certo che lo scopo della "certificazione" dei bilanci è quello di elargire al mercato e ai suoi fruitori, oltre agli azionisti di minoranza, un arricchimento informativo mediante un giudizio professionale espresso con principi standardizzati, e non di aiutare i sindaci e gli amministratori a far di conto⁹³.

Dato che la responsabilità extracontrattuale rileva, in particolar modo, dall'omissione di condotte professionali formalmente normate, anche per il revisore, dunque, la fonte di tale responsabilità deve rinvenirsi nella violazione del principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c.⁹⁴, esplicitamente riconosciuta dal legislatore il quale, già all'art. 164 t.u.f. abr., affermava essere applicabili alla società di revisione le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2407 c.c. Il riferimento contenuto nell'art. 164, comma 2, t.u.f. ai "terzi" doveva, tuttavia, intendersi in senso estensivo: rispetto al contratto di revisione anche i soci della società revisionata sono, infatti, da considerarsi terzi⁹⁵.

⁹⁰ Cfr. C. SASSO, Sub art. 2409-sexies, cit., 1104. Sulla sostanziale inutilità pratica del dibattito in ordine alla natura della responsabilità verso i terzi cfr., per tutti, G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2022; D. CASADEI, op. cit., 84; P. MONTALENTI, *Responsabilità extracontrattuale delle società di revisione per negligente certificazione*, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, 7 s.

⁹¹ In questo senso v. Cons. St., Sez. VI, 28 aprile 1998, cit., 1133.

⁹² Cfr. Cons. St., Sez. VI, 10 luglio 2002, n. 3845, in *Foro amm.*, 2002, 3007 (con commento di E. ROSSI, *Gli obblighi di disclosure delle società di revisione contabile*).

⁹³ È di questo avviso V. SANGIOVANNI, *La responsabilità della società di revisione*, cit., 701.

⁹⁴ Per A. BENEDETTI, *Certezza pubblica e «certezze private». Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, cit., 66, l'asse portante di tale impostazione va individuato nel fatto «che i terzi destinatari delle informazioni contenute nei documenti di larga diffusione (come il bilancio e la relazione di revisione) non sono identificabili *ab initio*, impedendo la definizione di un rapporto tra parti determinate. Laddove, quindi, sulla base della inesattezza o non veridicità delle informazioni, i terzi fossero indotti a comportamenti o ad omissioni causativi di perdite patrimoniali, si verserebbe nell'archetipo classico dell'art. 2043 c.c.»

⁹⁵ Alcuni autori (v., per tutti, F. RANIERI, *La responsabilità da false informazioni*, in

Del resto, già a partire dall'introduzione dell'art. 2409-*sexies* c.c.⁹⁶, si era osservato che «la regola, peraltro redatta con tecnica grossolana, mette(va) insieme responsabilità di varia natura e, in particolare, mentre nei confronti dei “terzi generici” (investitori senza altra qualificazione) la responsabilità sarebbe aquiliana, nei confronti dei “terzi specifici” (soggetti in vista del cui investimento la revisione è operata, creditori della società) la responsabilità sarebbe contrattuale per violazione degli obblighi di buona fede generati dall'affidamento»⁹⁷.

Il riferimento alla *littera legis* dell'art. 2409-*sexies*, tuttavia, non è risultato decisivo per affermare la responsabilità contrattuale anche nei confronti dei terzi. Si è sostenuto che il legislatore con il termine “inadempimento” avesse voluto identificare la condotta materiale che, se con riferimento alla società cliente rileva come inadempimento contrattuale, con riguardo ai terzi ed ai soci si delinea giuridicamente come l'elemento oggettivo da cui trae origine l'applicazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c.⁹⁸. Ne derivava, in pratica, che il revisore che non avesse correttamente adempiuto ai propri obblighi sarebbe potuto incorrere, oltre che in un inadempimento

Giur. comm., 1976, 656) si sono addirittura interrogati in merito alla superfluità di una disposizione che pareva essere meramente riproduttiva del principio di *neminem laedere* già previsto in generale dalla disciplina sull'illecito aquiliano. Altri (soprattutto A. Rossi, *Spunti sulla nuova disciplina della revisione contabile*, cit., 1034 ss.), in maniera più persuasiva, hanno evidenziato come l'art. 164 t.u.f. avesse una funzione più propriamente specificativa rispetto all'art. 2043 c.c., diretta cioè a puntualizzare come l'inadempimento contrattuale potesse essere apprezzato anche quale condotta illecita per la sussistenza di un illecito extracontrattuale. Con riguardo alla valutazione della responsabilità extracontrattuale nell'esercizio della revisione contabile in applicazione della disciplina generale di cui all'art. 2043 c.c., si veda, tra gli altri, P. BALZARINI, *Sub art. 159*, cit., 1946 s. Nella fattispecie qui esaminata, il problema dell'ingiustizia del danno patito dal terzo, e di conseguenza l'interrogativo sul riconoscimento di un diritto tutelato di quest'ultimo a ricevere informazioni corrette, è ritenuto da G. FACCÌ, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2016, ampiamente superato poiché, «in caso di lesione della libertà contrattuale per false informazioni provenienti dal giudizio sul bilancio, non è necessario accertare se sia o meno tutelato l'affidamento del terzo nella serietà e veridicità dell'informazione ricevuta dal revisore: il legislatore ha già espresso un giudizio di meritevolezza dell'interesse del terzo a ricevere informazioni corrette dall'attività di revisione contabile».

⁹⁶ Sui rapporti tra l'art. 164 t.u.f. e l'art. 2409-*sexies* c.c. si rinvia a M. MAGGIOLINI, *Sub art. 2409-ter*, cit., 457; S. FORTUNATO, *Sub art. 2409-*sexies**, cit., 846.

⁹⁷ Cfr. C. CASTRONOVO *La nuova responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 2006, 516.

⁹⁸ Con riferimento al caso di specie, si veda il rilievo operato da Cass., 18 luglio 2002, n. 10403, cit., che, ricordando come l'art. 12 d.P.R. n. 136/1975 non sia altro che la specificazione dell'obbligo di *neminem laedere* posto in via generale dall'art. 2043 c.c., sancisce un importante principio: la responsabilità del revisore verso i terzi lesi dall'errata valutazione è già a lui direttamente ascrivibile in forza della disposizione generale. Tale esgesi trovava conferma nel rilievo che lo stesso art. 12 non si occupava del profilo soggettivo dell'illecito con la conseguenza che, dovendosi escludere che la responsabilità prevista fosse di carattere meramente oggettivo, doveva quindi ritenersi che la norma implicitamente rinviava a quanto disposto dal citato art. 2043 c.c. In definitiva, poiché la norma speciale faceva riferimento espresso esclusivamente alla condotta materiale dalla quale era derivato il danno, l'interprete doveva necessariamente affidarsi alla previsione generale per quanto riguardava l'elemento soggettivo della condotta antigiuridica.

contrattuale nei confronti della società cliente, anche nel compimento di un fatto illecito rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.⁹⁹.

Sulla scorta del quadro normativo ora descritto, il revisore è stato ritenuto responsabile in via diretta del danno eventualmente causato a terzi nell'adempimento dei propri obblighi, allorché l'imputabilità dell'illecito derivi dalla negligente applicazione dei doveri che disciplinano l'attività di revisione, sanciti dalla legge o dal contratto. Pertanto, la protezione accordata dal legislatore ai terzi non risulta solamente quale effetto riflesso (o di rimbalzo) di una norma perseguente diverse finalità, anche pubblicistiche, come si ritiene generalmente che avvenga per le disposizioni che regolano il mercato dei valori mobiliari. Tant'è che, sul piano sistematico, la tutela offerta (imponendo agli operatori precise regole di comportamento) in via immediata e diretta alla sicurezza del mercato e all'interesse generale al corretto svolgimento degli scambi finanziari corre in parallelo con la tutela accordata ai terzi investitori-risparmiatori.

7. L'attività di certificazione comporta il rilievo professionale, che si accompagna al bilancio certificato, sulla corretta tenuta dei dati contabili della società e l'accertamento della congruenza di tali dati coi fatti di gestione che esprimono¹⁰⁰.

Nel sistema previgente, l'art. 2407, comma 1, c.c. (come richiamato dall'art. 164, comma 1, t.u.f.) si caratterizzava per il fatto di utilizzare non solo il criterio della "diligenza", ma anche il parametro della "professionalità"¹⁰¹.

Come si è già avuto modo di chiarire, l'attività di revisione è attività intellettuale che non può ridursi alla meccanica ed impersonale applicazione di criteri contabili, dovendosi fare riferimento alla disciplina dettata per le prestazioni d'opera intellettuale, in quanto compatibile con l'organizzazione societaria per mezzo della quale la suddetta attività viene svolta.

Appurata, dunque, la natura intrinsecamente e sostanzialmente professionale dell'attività di revisione, il giudizio dovrà essere integrato sia con

⁹⁹ Cfr. G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2021; M. MAGGIOLINI, *Sub art. 2409-sexies*, in *Commentario alla riforma delle società*, cit., 586; M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 201; F. BONELLI, *Responsabilità degli amministratori di spa*, in *Giur. comm.*, 2004, 620; Id., *Responsabilità delle società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei bilanci*, cit., 974; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., 194.

¹⁰⁰ Nell'ampia letteratura economica sul tema si rinvia, *ex multis*, a G. PAOLONE, *La revisione aziendale e la certificazione dei bilanci*, Giappichelli, Torino, 1994, 12 ss.; M. POSELLI, *Revisione Aziendale*, Giappichelli, Torino, 2001, 71 ss.; A. VIGANÒ, *Revisione e certificazione di bilancio*, Franco Angeli, Milano, 1989, 13 s.

¹⁰¹ Nel sottolineare il contenuto e l'estensione dell'attività di revisione, la Corte di App. Torino, 30 maggio 1995, cit., ha statuito che, «nel giudicare la correttezza e la diligenza dell'attività di una società di revisione non basta (...) fare riferimento alla data di certificazione del bilancio, ma (...) allargare l'attività di controllo a tutto l'arco temporale dell'esercizio». Difatti, come osserva F. PATINI, *La responsabilità della società di revisione*, in *Corr. giur.*, 2014, 115, occorre tener presente pure «che non è possibile valutare *ex post* l'attività della società di revisione, ma la sua condotta deve più correttamente essere giudicata *ex ante*, e, cioè, alla data di sussistenza degli obblighi gravanti sulla stessa, indipendentemente da ogni eventuale inerzia del collegio sindacale, anche in relazione alla sussistenza del nesso di causalità(...)».

l'applicazione del secondo comma dell'art. 1176 c.c. e conseguente valutazione della diligenza del debitore tramite il riferimento alla "natura dell'attività esercitata"¹⁰², sia con il ricorso all'art. 2236 c.c. che, in relazione alle prestazioni d'opera intellettuale, attenua la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave ove la sua prestazione «implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà»¹⁰³.

Nella prima fattispecie, la diligenza che si dovrà pretendere è quella dell'«avveduto revisore contabile esterno indipendente» che, pur non dovendo assicurare il risultato della corretta e veritiera rappresentazione contabile dei fatti gestionali, dovrà tendere alla migliore realizzazione possibile dell'incarico¹⁰⁴. In altri termini, più complesso risulterà l'incarico assegnato, maggiore sarà la diligenza che dovrà essere utilizzata.

Nella seconda fattispecie, invece, diviene più arduo parlare di una responsabilità aggravata a carico del professionista, dato che il revisore verrebbe relegato in una situazione di minore responsabilità alla luce di quanto previsto dall'art. 2236 c.c.¹⁰⁵. In altri termini, il revisore potrà considerarsi responsabile in caso d'incuria e d'ignoranza di disposizioni di legge e in genere nei casi in cui, per negligenza od imperizia, comprometta la soddisfacente conclusione del rapporto professionale; a meno di dolo o colpa grave, deve, viceversa, ritenersi esclusa la responsabilità del revisore nell'ipotesi di mera interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili.

In aperta polemica con tale esegesi, altra dottrina sostiene che la configurazione dell'attività di revisione come servizio comporta non solo la non applicabilità dei privilegi assicurati al regime delle professioni (come limitazione della responsabilità al dolo o alla colpa grave in caso di risoluzione di casi di particolare difficoltà, ai sensi dell'art. 2236 c.c.), ma anche la possibilità che si possa pervenire ad una responsabilità senza colpa, laddove si

¹⁰² In questo senso P. VALENSISE, *Sub artt. 161-164*, cit., 891; conf. S. FORTUNATO, *Sub art. 2409-sexies*, cit., 892; orientamento confermato anche in giurisprudenza da App. Milano, 7 luglio 1998, cit., e Trib. Milano, 18 giugno 1992, in *Giur. it.*, 1993, 2, I, 7.

¹⁰³ Così M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., 322; conf. M. CONTE, *op. cit.*, 462 s.; F. BONELLI, *Responsabilità della società di revisione per errori nella valutazione di azienda*, cit., 222 ss.

¹⁰⁴ Per C.M. BIANCA, *Diritto civile. La responsabilità*, V, Giuffrè, Milano, 1994, 28, tale norma «imponе al professionista una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta. Sotto questo riguardo può dirsi che l'impegno del professionista è superiore a quello del comune debitore». Se dunque tale standard deve essere utilizzato, conformemente alla regola generale, per determinare il contenuto della prestazione dovuta e la misura della responsabilità, resta fermo che «il criterio applicabile è pur sempre quello della normale diligenza in quanto il professionista deve impiegare la perizia e i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria». Lo stesso A. ricorda, poi, che «[l]a prevalente interpretazione dottrinale di tale norma è tuttavia nel senso che il professionista risponde solo per dolo o colpa grave quando l'esecuzione della prestazione richiede una perizia superiore a quella ordinaria della sua categoria». In tal caso, come specificato da Cass., 26 marzo 1990, n. 2428, in *Giust. civ. Mass.*, 1990, 3, la colpa grave consisterebbe «nella disapplicazione del minimo di nozioni tecniche che il professionista generico deve possedere in relazione a prestazioni specializzate».

¹⁰⁵ Come precisa pure Cass., 11 agosto 1990, n. 8218, in *Giust. civ. Mass.*, 1990, 8.

assuma che le società di revisione non possano incontrare, nell'esecuzione della loro prestazione, problemi di particolare difficoltà¹⁰⁶.

8. In sede civile la condotta negligente del revisore è sanzionata con la condanna al risarcimento nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato, come precisato in passato dall'art. 2407 c.c. e ora specificato dall'art. 15, comma 2, d.lg. 39/2010¹⁰⁷. Diverse, infatti, sono le situazioni che possono presentarsi, a seconda che venga danneggiato il patrimonio sociale¹⁰⁸ ovvero il patrimonio del singolo socio o del terzo¹⁰⁹.

L'imputazione di una responsabilità civile si collega all'individuazione di un danno logicamente e direttamente connesso alla condotta negligente accertata. Le inadempienze o errori del revisore, che emergono da un suo comportamento doloso o colposo (negligenza professionale), devono pertanto risultare di una gravità tale da esercitare un significativo riflesso sul giudizio espresso e conseguentemente arrecare ad altri un danno.

In cosa consista l'inadempimento della società di revisione dipende, ovviamente, dalle caratteristiche del singolo caso. Errori ed inadempienze devono essere di dimensioni e gravità tali da compromettere la validità del giudizio emesso e da arrecare danno sia alla società revisionata (si pensi solo al danno di immagine in caso di giudizio di tipo negativo) sia ai terzi che utilizzano il bilancio per le proprie valutazioni di investimento¹¹⁰.

La configurazione in termini di responsabilità contrattuale permette di ri-

¹⁰⁶ In questi termini v. G. ALPA, *Nuovi profili di responsabilità delle società di revisione*, in *Econ. dir. terz.*, 2007, 3, 685. Da tenere presente, altresì, che i concetti di correttezza (art. 1175 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c. c.) esulano dalle fattispecie di diligenza, la cui mancata osservanza comporta ipotesi di responsabilità di diversa natura: disciplinare (decadenza dalla carica, ammessa solo in presenza dell'inadempienza da accertare con garantito procedimento...); civile; penale; "patrimoniale" (amministrativo contabile).

¹⁰⁷ Cfr. A. CAVALIERE, *La nuova revisione legale dei conti*, cit., 68; cui adde E. BARCELLONA, *Responsabilità proporzionale dei gatekeepers e "regime di produzione" del bene "informazione"*, in *Responsabilità societarie e assicurazione*, a cura di P. Montalenti, Giuffrè, Milano, 2009, 35. Come precisa E. TONELLI, *op. cit.*, 169, la tutela *ivi* accordata altro non è se non una specificazione del principio aquiliano di cui all'art. 2043 c.c. che gli orientamenti giurisprudenziali avevano inteso espressamente fissare in materia di responsabilità extracontrattuale del revisore.

¹⁰⁸ Interessante, a tal proposito, quanto affermato da Cass., Sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27346, in *Giur. it.*, 2010, 1080, secondo cui, allorché una società di capitali subisca un danno, l'illecito commesso da un terzo colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, «mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito».

¹⁰⁹ Cfr. M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 304. Come sottolineato da G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2034, «...in caso contrario si rischia che la condotta negligente del revisore diventi un pretesto per ottenere il risarcimento di danni che non si collegano casualmente ad essa, ma sono il frutto di decisioni assunte senza alcun riguardo all'informazione erronea o all'omissione di controlli».

¹¹⁰ In questo senso cfr. G. FACCI, *ivi*, 2027 s.; F. GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, cit., 429; *contra*, tra gli altri, V. SALAFIA, *Revisione obbligatoria e responsabilità*, cit., 84.

solvere agevolmente il problema circa la sussistenza della causalità materiale, in quanto il soggetto che deve rispondere delle conseguenze di un determinato fatto dannoso è già individuato attraverso l'obbligazione inadempita. Risulta invece più problematica la dimostrazione della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., cruciale nella quantificazione del danno risarcibile stante il limite costituito dalle "conseguenze immediate e dirette" dell'inadempimento¹¹¹.

Secondo un diffuso convincimento l'art. 1223 c.c. esprimerebbe la regola causale della condizione necessaria (*condicio sine qua non* o teoria dell'equivalenza delle condizioni), assolvendo così all'importante funzione di escludere la risarcibilità delle perdite derivanti da cause estranee alla condotta del revisore. Ai sensi di tale norma, il debitore inadempiente è tenuto a risarcire la perdita subita dal creditore, come il mancato guadagno, in quanto essa sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (c.d. "principio di riparazione integrale del danno"); e tale consequenzialità diretta, sempre per giurisprudenza consolidata, dev'essere accertata anche prima della concreta determinazione del danno provocato¹¹².

Possono, a ragione, considerarsi "conseguenza immediata e diretta" della scorretta informazione sul bilancio¹¹³: a) sia i danni conseguenti ad atti di investimento/disinvestimento che gli investitori non avrebbero compiuto se correttamente informati; b) sia quelli conseguenti ad omessi atti di investimento/disinvestimento che gli investitori avrebbero compiuto se correttamente informati¹¹⁴.

¹¹¹ Nelle categorie di danni da prendersi in considerazione, la determinazione della causalità giuridica non presenta particolari problemi qualora l'agire illegittimo dei soggetti revisori causi le cosiddette *trading losses* (ossia le ulteriori perdite accumulate a causa della prosecuzione dell'attività). Negligenze della società di revisione possono contribuire alla prosecuzione ed alla ripetizione delle irregolarità con la conseguenza che le situazioni non correttamente rilevate dai revisori si possano tradurre in un gravissimo pregiudizio per la società revisionata. Si pensi pure alle situazioni in cui i creditori che, proprio a seguito della formulazione di un giudizio di revisione migliore rispetto alla reale situazione aziendale, abbiano perso la possibilità di esercitare azioni o subito un danno dal ritardo dell'apertura della procedura fallimentare. In giurisprudenza cfr., *ex multis*, Cass., 2 giugno 1992, n. 6676, in *Giur. it.*, 1993, 1, I, 1308; Cass., 9 maggio 2000, n. 5913, in *Dir. eco. ass.*, 2000, 1226; Trib. Milano, 21 ottobre 1999, in *Giur. it.*, 2000, 554; Cass., 10 maggio 2000, n. 5962, in *Arch. giur. circ. sin. strad.*, 2000, 840; Cass., 1 luglio 2002, n. 9556, in *Foro it.*, 2002, I, 3060; Trib. Roma, 26 aprile 1999, in *Società*, 1999, 1232; Trib. Milano, 30 aprile 2001, in *Banca borsa tit. cred.*, 2003, 1, II, 320, il quale ha negato il risarcimento delle c.d. *trading losses* della società controllata che la società *holding* era intervenuta a ripianare. In dottrina cfr. P. TRIMARCHI, *Causalità e danno*, Giuffrè, Milano, 1967, 19 ss.; G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Cedam, Padova, 1999, 218; D. CASADEI, *op. cit.*, 132.

¹¹² Sul punto v. F. DI MAIO, *Quale responsabilità per i revisori contabili?*, in *Società*, 1994, 89.

¹¹³ Cfr. E. ROPPO, *La responsabilità civile, e l'anima*, in *Dir. resp. civ.*, 2002, 102. Secondo G. FACCI, *Il danno da informazione finanziaria inesatta*, cit., 2033, «[i]n particolare, attraverso l'art. 1223 c.c., il legislatore ha voluto escludere il risarcimento delle conseguenze che si presentano come anormali nella loro connessione con quel determinato fatto e quindi espressione di un rischio che non è necessariamente insito nella mancata o nell'inesatta esecuzione della prestazione, poiché poteva manifestarsi in altro modo o in altro momento».

¹¹⁴ Cfr. E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 318.

Cionondimeno parte della giurisprudenza e della dottrina ammettono che il *quantum* del risarcimento richiesto possa estendersi fino a considerare i danni mediati ed indiretti, purché non eccezionali o di gravità sproporzionata rispetto all'inadempimento¹¹⁵. Tale orientamento comporta l'imputabilità al revisore di tutti i danni che non si sarebbero verificati nel caso in cui questi avesse svolto con diligenza l'attività richiestagli, senza tuttavia che sia possibile addossare al revisore l'intero *deficit* accumulato dalla società; si esclude in tal guisa la distinzione tra il caso in cui l'inadempimento del revisore rappresenti la causa della perdita da quello in cui l'inadempimento non sia nient'altro che «una fase in una sequenza di eventi che conducono alla perdita»¹¹⁶.

Procedendo a ritroso, la dottrina formula al riguardo delle ipotesi e delle diagnosi plausibili concernenti l'antecedente causale, verificabili attraverso il ricorso al metodo deduttivo¹¹⁷. L'utilizzazione di tale criterio in chiave di nesso causale conduce, tuttavia, ad un indiscriminato ampliamento dell'area della responsabilità: tutti gli antecedenti che hanno astrattamente concorso a produrre un determinato evento dannoso sarebbero condizioni necessarie di quell'evento. Ne consegue che qualora il fatto commissivo od omissivo, pur non arrecando di per sé – in via diretta ed immediata – determinate conseguenze pregiudizievoli, abbia ciò nonostante prodotto una situazione senza la quale il danno non si sarebbe verificato, dovrebbe ritenersi dovuto anche il risarcimento di quest'ultimo, secondo il noto principio *causa causae est causa causati*¹¹⁸.

Per uscire "incolumi" da questa *empasse*, è possibile qui invocare quella tesi dottrinale che attribuisce all'art. 1223 c.c. valenza generale, «nel senso che la causalità giuridica *ivi* prevista (conseguenza immediata e diretta) viene estesa a tutto il processo dei fatti, azioni e conseguenze, a cominciare dallo stesso fatto dell'uomo (azione od omissione): la questione di determinare il fatto fonte di responsabilità e la diversa questione di determinare il contenuto dell'obbligo risarcitorio (di quali danni si debba rispondere) vengono ad essere la medesima questione»¹¹⁹.

¹¹⁵ Cfr. M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 266 s.

¹¹⁶ È questo il punto forse maggiormente opinabile delle pronunce che hanno affermato la responsabilità aquiliana della società di revisione verso terzi. Oltre a Cass., Sez. III, 18 luglio 2002, n. 10403, cit., si veda anche App. Milano, 7 luglio 1998, cit., e Trib. Torino, 18 settembre 1993, cit.

¹¹⁷ Cfr. G. VALCAVI, *Sulla causalità giuridica nella responsabilità civile da inadempimento e da illecito*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, 2, II, 409 s.

¹¹⁸ Cfr. Trib. Milano, 6 ottobre 2008, in *Dir. fall.*, 2011, 53 (con commento di M. FATIGATO, *Sulla responsabilità della società di revisione: spunti minimi dal "caso" Parmalat*).

¹¹⁹ Quale che sia l'angolo visuale che si intende privilegiare, le tradizionali teorie sul rapporto causale presentano tutte profili non soddisfacenti. L'art. 1223 c.c., infatti, non detta regole volte a risolvere il problema pratico dell'individuazione dell'autore dell'illecito, né delle concause cagionanti la produzione del danno; al contrario, esso concerne la determinazione del danno risarcibile e la sua concreta quantificazione. Come ravvisa A. VIOLANTE, *Responsabilità oggettiva e causalità flessibile*, E.S.I., Napoli, 1999, 59 s., «[n]ella responsabilità la valutazione del nesso di causalità rientra nello stesso giudizio di colpevolezza che tende ad accertare il livello di diligenza adottato, e il giudizio di responsabilità presuppone la sussistenza di un nesso di causalità tra condotta e danno, qualificato dal dolo o dalla colpa». Per D. CASADEI, *op. cit.*, 136, si tratterebbe di operazioni intel-

L'impostazione da ultimo riportata sembra confermare quell'orientamento che, constatata la diffusione nel sistema di norme disciplinanti fattispecie di responsabilità civile contenenti formulazioni generiche sulla causalità, *ex sé* inidonee a fornire un preciso criterio di giudizio sull'esistenza in concreto del rapporto intercorrente tra conseguenze pregiudizievoli per il danneggiato e condotta del danneggiante, ritiene che tale giudizio implichi necessariamente una valutazione di tipo probabilistico del fatto dannoso, alla stregua degli *standards* più adeguati al contesto sociale ed al concreto momento storico in cui il soggetto ha subito il danno¹²⁰.

A questo proposito, i principi e le procedure cui è improntata l'attività di revisione rappresentano, per l'appunto, una sorta di «soglia minima» del comportamento dovuto: per alcuni la mancata osservanza determina un difetto di diligenza, senza possibilità di prova contraria; per altri essi hanno un mero valore di indizio ai fini della formazione del convincimento giudiziale¹²¹.

Nel primo caso, pertanto, il rispetto di tali *standards* sarebbe idoneo ad esimere la società di revisione da responsabilità pur in presenza di una sequenza causale tra condotta e danno¹²², dal momento che le aspettative irrealistiche avanzate dal committente o dai terzi fruitori del bilancio sull'infallibilità della valutazione espressa dal revisore non debbono essere inserite all'interno del giudizio c.d. controfattuale¹²³. Ne consegue che i comporta-

lettuali diverse, dato che «l'art. 1223 c.c. presuppone già risolto il problema della verifica della sussistenza del nesso di causalità, cioè presuppone che si sia già accertato, in base a regole diverse da quelle poste dalla norma, che un soggetto debba rispondere delle conseguenze di un determinato fatto (fonte di danno); l'art. 1223 c.c. serve per selezionare, limitandoli, i risultati della causalità, così da non porre a carico del responsabile tutte le conseguenze che, altrimenti, potrebbero andare all'infinito. Dunque fatto e conseguenze vanno tenuti distinti».

¹²⁰ La giurisprudenza, nell'applicazione del criterio probabilistico, ha oscillato fra i seguenti modelli: a) statistico (Cass., 3 giugno 1980, n. 3622, in *Rep. Foro it.*, 1980, Responsabilità civile, n. 53); b) regole di esperienza (Cass., 3 marzo 1987, n. 1228, in *Foro it. Mass.*, 1987, 365); c) probabilità verosimile (Cass., 16 novembre 1993, n. 11287, in *Giust. civ. Mass.*, 1993, 2052). Quest'ultimo criterio, peraltro, è stato successivamente ripreso da Cass., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581, in *Resp. civ. prev.*, 2008, 827 ss.

¹²¹ Cfr. P. VALENSISE, *Sub artt. 161-164*, cit., 892; P. BALZARINI, *Sub art. 164*, cit., 1934 e 1937; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., 174; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., 180. Come tiene a sottolineare M. DE NADAI, *op. cit.*, 405 s., indipendentemente dalla loro connotazione di obbligatorietà, tali principi svolgono «una funzione meramente integratrice del parametro di diligenza», non essendo, dunque, sufficiente una loro applicazione per «limitare la responsabilità del revisore, né tantomeno escluderla». Tesi, questa, a suo tempo ribadita anche dalla giurisprudenza (App. Milano, 7 luglio 1998, cit.; e ancor prima Trib. Torino, 18 settembre 1993, in *Giur. comm.*, 1994, 1, II, 284). In quanto regole di natura prasseologica, infatti, tali principi richiedono di essere sì applicati, ma soltanto dopo che il revisore ne abbia valutata e constatata l'adeguatezza: qualora fosse evidente che tale adeguatezza non ricorre è dovere del revisore, tenendo presente l'interesse della società revisionata, svolgere ulteriori indagini, compiere gli accertamenti e porre in essere tutte le procedure dettate dall'esigenza della fattispecie in esame, con la conseguente valutazione del suo comportamento alla stregua della *diligentia quam in concreto*.

¹²² Cfr. M.V. COZZI, *Tutela dei mercati finanziari e responsabilità della società di revisione*, cit., 67, nota 30.

¹²³ Al riguardo R. BAUER, *Expectation gap e controllo legale dei conti*, in *Controllo*

menti posti in essere dal revisore dovrebbero risultare determinabili secondo parametri antecedenti al verificarsi dell'evento dannoso, alla stregua dei comportamenti che di regola appartengono alla professionalità ed alla diligenza richieste dalla natura dell'incarico¹²⁴.

Soltanto la dimostrazione dell'assoluta inevitabilità del danno per l'impossibilità e/o l'inutilità di adottare qualsiasi misura precauzionale costituirebbe, quindi, fatto idoneo ad interrompere il relativo nesso causale e, conseguentemente, come tale permetterebbe di esonerare la società di revisione nei confronti del committente e dei terzi.

8.1. Nell'azione aquiliana i danni risarcibili sono eziologicamente collegati, secondo un criterio di ragionevolezza, alla condotta che ha causato l'evento lesivo ingiusto e, in questo caso, ogni valutazione in termini di indennizzo si deve confrontare con la lesione del diritto (o legittima aspettativa) dell'investitore a orientare le proprie scelte negoziali sulla base di corrette informazioni¹²⁵.

Avuto riguardo all'elemento soggettivo, l'illecito deve, pertanto, essere connotato da dolo oppure da colpa, come richiede espressamente l'art. 2043 c.c. Sebbene, infatti, nella prassi la contestazione generalmente mossa alla società di revisione sia quella di avere agito con colpa, cioè senza rispettare i canoni di diligenza professionale imposti dalla legge, non può scartarsi aprioristicamente l'eventualità che la condotta della società di revisione sia caratterizzata da dolo, cioè dal proposito di "manipolare" il contenuto delle proprie relazioni di revisione con l'obiettivo di trarre in inganno i terzi¹²⁶.

Si tratta, ad ogni buon conto, di aspetti di non facile determinazione, dato che è necessario, innanzitutto, valutare la significatività dell'errore, sarebbe a dire «l'ampiezza dell'omissione o dell'errore contenuto nelle informazioni contabili»¹²⁷.

nelle società e negli enti, 1997, 1, 51 ss., sottolinea in quale misura possano ritenersi infondate ed irrealistiche alcune delle attese che i fruitori del bilancio avanzano circa i risultati dell'attività di revisione.

¹²⁴ Così A. MAZZONI, *op. cit.*, 246.

¹²⁵ In applicazione di un consolidato indirizzo della Suprema Corte concernente la responsabilità per prestazione d'opera intellettuale (cfr., *ex multis*, Cass., 30 maggio 2001, n. 7387, in *Studium iuris*, 2001, 1377; Cass., 28 aprile 1994, n. 4044, in *Resp. civ. prev.*, 1994, 635; Cass., 8 maggio 1993, n. 5325, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, I, 266), spetta a chi voglia far valere la responsabilità del professionista l'onere di provare non solo la specifica negligenza di questo e la sussistenza di un eventuale danno, ma anche che tale danno è riconducibile, in virtù di un nesso di causalità immediato e diretto, all'insufficiente o inadeguata attività del professionista medesimo in relazione all'incarico affidatogli ovvero alla sua difettosa prestazione professionale. In dottrina, in senso conforme, si vedano E.E. BONNAVERA, *Questioni in tema di adempimento dell'incarico affidato alla società di revisione*, cit., 319; P. DE ANGELIS, *Il contratto d'opera intellettuale*, in *Le professioni intellettuali*, collana *Giur. sist. dir. civ. comm.* fondata da W. Bigiavi, Utet, Torino, 1987, 152.

¹²⁶ Così V. SANGIOVANNI, *La responsabilità della società di revisione*, cit., 705.

¹²⁷ Cfr. A. LOLLI, Sub art. 164 t.u.f., in *Commentario sulla disciplina delle società con azioni quotate*, a cura di A. Maffei Alberti, Cedam, Padova, 2001, 419; P. VALENSISE, Sub art. 161-164 d.lg. 58/1998, cit., 898 s. Come precisa V. SANGIOVANNI, *Ibidem*, l'errore deve essere tale che «il giudizio di una persona ragionevole che si fosse affidata sulla validità delle informazioni fornite cambierebbe se le informazioni reali fossero differenti».

Il giudizio di revisione, anche se non può generare “certezze pubbliche”, tuttavia produce informazioni qualificate e per principio affidabili, che esonerano i destinatari dal compiere indagini e verifiche autonome¹²⁸.

Ciononostante, il principio della *condicio sine qua non* – relativo al fatto che i soggetti danneggiati non avrebbero investito o disinvestito a quelle condizioni se avessero conosciuto le circostanze che sono state taciute o rappresentate in modo inveritiero dagli amministratori prima e dai revisori legali poi – non è qui sufficiente per dimostrare il nesso di causalità, dovendo essere accompagnato dalla prova del fatto che tale informazione è stata causa efficiente del danno, e non un semplice elemento che ha contribuito a determinare la decisione¹²⁹.

Ben nota, al riguardo, è la difficoltà di fornire la prova del nesso di causalità, difficoltà che comporta spesso il ricorso – al fine di porre in essere una tutela concreta nei confronti dei soggetti in questione – a presunzioni che assistono il soggetto agente nella dimostrazione del nesso eziologico¹³⁰. D'altra parte, la finalità stessa sottesa alla disciplina della revisione, volta a consentire ai terzi scelte maggiormente consapevoli, agevola il ricorso a tale strumento, consentendo di fondare una presunzione semplice di causalità efficiente e di ipotizzare la sussistenza di un nesso causale “tipizzato” tra il fatto del revisore ed il pregiudizio subito dal terzo, il quale dovrà semplicemente allegare di aver fatto affidamento sulle informazioni provenienti dal revisore, sempre facilmente disponibili, mentre incomberà su quest'ultimo l'onere di provare l'interruzione del nesso tra la propria condotta ed il pregiudizio subito dal terzo¹³¹.

¹²⁸ Cfr. Cass., 13 dicembre 2001, n. 15759, in *Dir. resp. civ.*, 2002, 393.

¹²⁹ A detta di M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 299, i terzi dovrebbero dimostrare «da un lato, l'idoneità delle circostanze taciute o non correttamente riportate ad influenzare (sensibilmente) la decisione di investimento/disinvestimento (c.d. *materiality*); dall'altro, (si) dovrebbe[ro] fornire la prova che la pregiudizievole scelta sia ragionevolmente dipesa dalla omessa, non tempestiva o non corretta informazione (c.d. *reliance*)». Così, ad esempio, per il Trib. Milano, 25 luglio 2008, n. 9892, cit., «[s]emplicemente non pertinente al *thema probandum* (e certamente estranea ai più elementari principi di necessaria garanzia della generalità dei consociati su cui si fonda l'intero sistema di redazione e controllo dei bilanci) appare la pretesa di contrapporre al giudizio negativo dei revisori in tema di continuità aziendale la constatazione in fatto del mancato fallimento della società revisionata (...) secondo uno schema logico che evidentemente presupporrebbe la possibilità di giustificare *ex post* qualunque azzardo purché coronato da successo».

¹³⁰ Nel senso di una presunzione del nesso di causalità si esprime il Trib. Torino, 18 settembre 1993, cit. Di parere opposto P. MONTALENTI, *La società quotata*, cit., 317, per il quale non è condivisibile l'idea che «il rapporto eziologico sia sostanzialmente presunto, dovendosi al più ritenere che, secondo *l'id quod plerumque accidit*, è ragionevole ipotizzare, ma in via di mero indizio, che la mancata certificazione avrebbe sconsigliato l'investimento, ma senza che ciò esima dal ricercare un nesso tra il giudizio positivo sul bilancio e l'opzione dell'investitore».

¹³¹ Cfr. G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2032; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., 348; in giurisprudenza ancora Trib. Torino, 18 settembre 1993, cit. Così, ad esempio, si può ritenere che la sussistenza del rapporto causale sia facilmente presumibile allorché emerge un “collegamento diretto” tra le informazioni derivanti dal giudizio dei revisori e la decisione del danneggiato, come nell'ipotesi in cui si accerti che il terzo, prima di acquistare partecipazioni di una società

Se, tuttavia, si ricorresse a tale soluzione, utile ad ipotizzare in ogni caso la sussistenza del nesso eziologico a prescindere dalla prova circa l'esame dell'effettivo utilizzo della certificazione erronea da parte del terzo danneggiato, quest'ultimo dovrebbe semplicemente allegare di aver fatto affidamento sul dato rappresentato dalla certificazione, mentre spetterebbe al revisore dimostrare che, in concreto, non è ravvisabile alcun collegamento tra l'affidamento del terzo ed il danno da questi lamentato, dovendosi escludere di conseguenza la sussistenza del nesso causale¹³².

Orbene, non è possibile limitarsi a contestare la semplice mancata scoperta di errori presenti nel bilancio¹³³. Occorre infatti provare la significatività dei vizi lamentati e la condotta negligente derivante dal parere espresso dal revisore¹³⁴.

Dunque, l'effettiva prova dell'affidamento sulla valutazione espressa dalla società di revisione, sommata all'idoneità della stessa a trarre in inganno, costituiscono lo schema causale necessario per l'esperimento con successo dell'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti deputati alla revisione legale¹³⁵.

9. Sulla base delle riflessioni sin qui svolte, è possibile formulare alcune considerazioni conclusive in merito alle questioni di maggiore interesse che si sono affrontate nel corso della presente trattazione.

Con riferimento al principale tema di indagine, rispetto cioè alla riedificazione di un modello unitario di responsabilità dei revisori, sembra possibile ravvisare, non solo sotto il profilo della previsione normativa ma anche sul piano degli effetti, un'impostazione favorevole alla *reductio ad unum*, in considerazione della comune riconducibilità delle diverse fattispecie analizzate all'inadempimento dei doveri stabiliti dalla legge. Gli è che, l'ammissibilità di un approccio unitario rileva anche quando l'inadempimento sia idoneo ad arrecare un danno al patrimonio del socio e del terzo¹³⁶: la respon-

chiusa, oppure la banca prima di concedere un finanziamento alla società revisionata, abbiano consultato o fatto consultare il giudizio dei revisori.

¹³² In questa prospettiva, osserva A. BENEDETTI, *Certezza pubblica e «certezze private»*, cit., 67, i criteri atti a qualificare le posizioni giuridiche protette e a delimitare l'area dei danni risarcibili vanno individuati «in rapporto alla funzionalità dell'istituto all'assunzione di scelte «razionali» in assenza di un'attività personale di verifica (del resto in gran parte inaccessibile agli investitori)...».

¹³³ Come ricorda, infatti, M. VACCARI, *Gli errori in bilancio non bastano per fondare la responsabilità della società di revisione* (nota a Tribunale di Melfi 13 maggio 2011, n. 210), in *Società*, 2011, 12, 1393, «un principio basilare dell'attività di revisione legale, ben conosciuto e studiato nell'esperienza anglosassone, è il cosiddetto «principio di materialità», considerato un corollario della regola per cui il bilancio deve dare un quadro sostanzialmente veritiero e corretto, nel suo complesso, delle condizioni economiche della società. Tale regola ammette che vi possano essere imperfezioni ed errori nel bilancio, purché non incidano in modo significativo sulla possibilità di fornire tale quadro ai destinatari del documento contabile».

¹³⁴ Si veda, in proposito, quanto affermato dal Trib. Melfi, 13 maggio 2011, n. 210, in *Società*, 2011, 12, 1393.

¹³⁵ In tema di nesso di causalità v. A. BENEDETTI, *Certezza pubblica e «certezze private»*, cit., 66.

¹³⁶ Di fronte a un contratto i cui effetti si esplicano oltre il perimetro delle parti che

sabilità del revisore è contrattuale e – sia nel caso di quella obbligatoria che di quella volontaria – è generata anche dall'inadempimento di preesistenti obblighi legali connessi allo svolgimento di un'attività di controllo prevista dall'ordinamento nell'interesse precipuo dei terzi.

L'elenco dei casi in cui la responsabilità contrattuale invade l'area che prima era extracontrattuale deve essere considerato un elenco aperto, che in futuro si accrescerà di sempre nuove ipotesi, riconducibili, in sostanza, a tutti quei rapporti in cui il danno viene effettuato da un soggetto dell'ordinamento che era obbligato, in virtù di una disposizione di legge, a proteggere e tutelare i terzi.

Sorge quindi spontaneo domandarsi che senso abbia continuare ancor oggi a proporre un regime differenziato per i due tipi di responsabilità (verso la società, da un lato, e verso i soci e i terzi dall'altro), quanto meno in questo settore di disciplina, e se non vi sia spazio per la costruzione di un modello uniforme di responsabilità (contrattuale?), applicabile allo stesso modo e con gli stessi effetti in tutti i casi in cui sia ravvisabile una doverosità specifica del comportamento del revisore in relazione alle circostanze soggettive e oggettive in cui è collocato il suo *agere*¹³⁷.

In fondo, fonte di ognuna delle fattispecie prese in considerazione è la violazione di specifici doveri inerenti al rapporto di revisione: con il risultato che tutte possono ricondursi allo schema della responsabilità "contrattuale", la quale, in effetti, proprio su questo piano si caratterizza.

D'altro canto, in ognuna delle situazioni configurabili un elemento aggregante è costituito dalla violazione di obblighi di legge strettamente inerenti all'attività di controllo esercitata e da un unico criterio, oggettivo, di accertamento dell'inadempienza fonte di responsabilità. Tanto da poter affermare che quando i singoli soci e i terzi sono legittimati, il tipo di inadempimento imputabile ai revisori, e quindi anche il carattere della loro responsabilità, sono del tutto equivalenti a quelli rilevanti nei rapporti con la società.

Permane, ciò malgrado, una differenziazione della responsabilità del revisore in funzione della diversa area di incidenza del danno, che merita comunque di essere menzionata. Il *discrimen* tra le ipotesi esaminate va ricercato, allora, non nel presupposto o nella disciplina in concreto applicabile, ma nelle conseguenze che la condotta negligente determina; pertanto: se a subire nocumento è il patrimonio sociale, l'azione potrà essere esperita solo

lo hanno concluso, il revisore è sì obbligato nei confronti della società ma risponde, in caso di inadempimento, anche verso soggetti esterni al contratto. Sebbene tale estensione della sfera di responsabilità del revisore venga riconosciuta in Italia da quando la materia è stata oggetto di disciplina con il d.P.R. 136/1975, oggi è di nuovo la legge a stabilire espressamente che questo contratto ha effetti nei confronti dei terzi (art. 15 d.lg. 39/2010).

¹³⁷ Per D. CASADEI, *op. cit.*, 112, «nodi dei modelli della responsabilità sono, a questo punto, l'individuazione delle fonti cui è lecito riferirsi al fine di estrapolare criteri generali obiettivi di imputazione e la graduazione dell'oggettività dei criteri, cioè il tipo di rischio che va accollato all'agente in funzione dell'attività svolta; tale rischio può essere assoluto, nel senso che non è ammessa prova della non imputabilità, o relativo, nel senso che è possibile fornire la prova liberatoria, a sua volta specifica del fortuito oppure più elastica, come quella di aver adottato tutte le misure che la tecnica conosce».

dalla società; se invece il revisore, nel violare gli obblighi stabiliti dalla legge, provoca al singolo socio o al terzo un danno che incide direttamente sul patrimonio di questi, allora vi sarà spazio per un'azione individuale di risarcibilità.

Altre considerazioni finali possono, poi, formularsi con riguardo ad un'altra tematica che con la prima si interseca ma che presenta anche una sua autonoma valenza, e cioè quella del cumulo dei danni in caso di atti ed omissioni con una potenzialità dannosa plurioffensiva. Analizzando il nuovo quadro disciplinare si è constatato che, pur escludendo il principio della responsabilità in caso di omessa vigilanza dei revisori sui fatti e sulle omissioni degli amministratori contenuto nella disciplina previgente, l'art. 15 del d.lg. 39/2010 non risolve tale questione, incidendo su un diverso profilo attinente alla definizione dell'ambito di applicazione della responsabilità solidale dei revisori e degli amministratori¹³⁸. L'incoerenza che si produce sul piano sistematico, peraltro, non sembra attenuarsi con la precisazione della limitazione nei rapporti interni della responsabilità al danno effettivamente cagionato.

Vi sono fondati motivi per sostenere che, anche con riguardo a tale frammento di indagine, il processo riformatore sia stato ostacolato dalla necessità di contemperare interessi contrapposti: da un alto, il timore di disincentivare comportamenti virtuosi dei revisori; e, dall'altro, il rischio di "addebitare" ai danneggiati gli effetti potenzialmente negativi della limitazione di responsabilità. Cosicché, piuttosto che rifarsi a soluzioni offerte in *subjecta materia* da altri ordinamenti, è parsa soluzione più conciliante riproporre il principio di solidarietà passiva. Principio che, tra l'altro, risulta incompatibile con l'affermazione di un regime di responsabilità fondato sull'imputazione colposa e non oggettiva.

In conclusione, non resta che constatare come le esigenze evidenziate dalla dottrina e le distonie applicative emerse nella casistica giurisprudenziale non abbiano persuaso il legislatore italiano a incidere in maniera significativa sul regime di responsabilità del revisore. Ben noti i punti deboli dell'impianto disciplinare pre-riforma del 2010, si sarebbe potuta perseguire un'altra via, sfruttando le aree non di dettaglio delle direttive comunitarie e cercando, piuttosto che stravolgerla, di sagomare la regolamentazione interna sulla scia di quanto già previsto in altri ordinamenti.

Abstract

Il presente lavoro affronta il tema della responsabilità civile del revisore legale dei conti, così come desumibile dalle tesi di volta in volta prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Scopo della ricerca è quello di far emergere, ove possibile, alcuni tasselli di un modello unitario di responsabilità del revisore, fondato sulla con-

¹³⁸ Per M. DE NADAI, *op. cit.*, 414, a ben intendere «lo scopo di tale intervento riformatore sembra essere stato soltanto quello di affermare la responsabilità per fatto proprio e quindi di limitare i casi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui. Anche sotto tale profilo, pertanto, la nuova disciplina non presenta caratteri di innovatività, oltre a non affrontare questioni di grande rilevanza come quella del cumulo dei danni in caso di atti ed omissioni con una potenzialità dannosa plurioffensiva».

siderazione degli interessi protetti e finalizzato ad orientare in maniera coerente le soluzioni relative ai singoli problemi di disciplina.

This paper deals the subject of the civil liability of the statutory auditor, as well as from the theses from time to time envisaged by doctrine and jurisprudence. The aim of this research is to bring out, where possible, a few pieces of a unitary unit of responsibility for the auditor, based on the consideration of protected interests and aimed to direct coherently solutions to individual discipline issues.